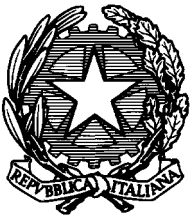


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 gennaio 2008

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale.	Pag. 3
<i>Pubblicato nel n. L 318 del 5 dicembre 2007</i>	
Regolamento n. 1387/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.	» 61
Regolamento n. 1388/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica il regolamento n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.	» 63
Regolamento n. 1389/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante ottantanovesima modifica del regolamento n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento n. 467/2001 del Consiglio.	» 66
Regolamento n. 1390/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIId, IIIf e IIId per le navi battenti bandiera tedesca.	» 68

Regolamento n. 1391/2007 della Commissione, del 27 novembre 2007, recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento n. 1267/2007 nel settore delle carni suine	Pag. 70
<i>Pubblicati nel n. L 310 del 28 novembre 2007</i>	

DIRETTIVE

Direttiva n. 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari	Pag. 71
<i>Pubblicata nel n. L 310 del 28 novembre 2007</i>	

Direttiva n. 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva	» 75
<i>Pubblicata nel n. L 312 del 30 novembre 2007</i>	

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 1347/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007, che modifica il regolamento n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (GU L 300 del 17.11.2007)	Pag. 78
<i>Pubblicata nel n. L 301 del 20 novembre 2007</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) n. 1386/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

fine di garantire la piena applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NAFO.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

(5) Esse includono misure di controllo applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti che operano nella zona NAFO, nonché un regime di ispezione in mare e nei porti comprendente in particolare procedure di ispezione e di sorveglianza e procedure di infrazione che devono essere attuate dalle parti contraenti.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(6) Le misure prevedono inoltre l'ispezione obbligatoria delle navi delle parti non contraenti quando tali navi entrano volontariamente nei porti delle parti contraenti, nonché il divieto di sbarco e di trasbordo delle catture se nel corso dell'ispezione viene accertato che queste ultime sono state effettuate in violazione delle misure di conservazione adottate dalla NAFO.

considerando quanto segue:

(7) Conformemente agli articoli 11 e 12 della convenzione NAFO, le suddette misure entrano in vigore il 1° gennaio 2004 e diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovrebbe pertanto applicare tali misure.

(1) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, in seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽²⁾, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979.

(8) La maggior parte delle misure adottate dalla NAFO è stata recepita nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio, del 9 giugno 1988, che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽³⁾, con il regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, del 16 settembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽⁴⁾, con il regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le

(2) La convenzione NAFO costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona regolamentata dalla convenzione.

(3) Nel corso della sua 25ª riunione annuale, tenutasi ad Halifax dal 15 al 19 settembre 2003, la NAFO ha sottoposto ad un'approfondita revisione le misure di conservazione e di esecuzione applicabili ai pescherecci che operano in zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti all'interno della zona della convenzione.

(4) Queste misure includono altresì disposizioni intese a promuovere il rispetto, da parte delle navi delle parti contraenti, delle misure di conservazione e di esecuzione al

⁽¹⁾ Parere del 7 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 653/80 (GU L 74 del 20.3.1980, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 175 del 6.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3067/95 (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 257 del 17.9.1988, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 497/97 della Commissione (GU L 77 del 19.3.1997, pag. 5).

modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽¹⁾, con il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽²⁾, con il regolamento (CE) n. 3069/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ⁽³⁾, e con il regolamento (CE) n. 1262/2000 del Consiglio, dell'8 giugno 2000, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ⁽⁴⁾.

(9) Per consentire l'effettiva attuazione delle misure di conservazione e di esecuzione rivedute adottate dalla NAFO è opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che riunisca e completi l'insieme delle disposizioni in materia di attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione.

(10) Alcune delle misure adottate dalla NAFO sono state inoltre recepite nel diritto comunitario tramite il regolamento sui TAC e i contingenti annuali e, più recentemente, con il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁵⁾. Le disposizioni di questo genere che non sono di natura temporanea dovrebbero essere trasferite nel nuovo regolamento.

(11) Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁶⁾. Ai sensi del suddetto regolamento, gli Stati membri devono controllare le attività condotte al di fuori delle acque comunitarie dalle navi battenti la loro bandiera.

⁽¹⁾ GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 341 del 31.12.1993, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/94 del Consiglio (GU L 114 del 5.5.1994, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 855/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 144 del 17.6.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44).

⁽⁶⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(12) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁷⁾, prevede che ogni Stato membro controlli che le attività delle sue navi al di fuori della zona di pesca comunitaria siano soggette a una sorveglianza adeguata e, laddove esistano obblighi comunitari in tal senso, a ispezioni e controlli, in modo da garantire il rispetto della normativa comunitaria applicabile in tali acque. È opportuno pertanto disporre affinché gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione NAFO assegnino alla NAFO ispettori incaricati del controllo e della sorveglianza, nonché mezzi di ispezione sufficienti.

(13) Per garantire il controllo delle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO è necessario che gli Stati membri cooperino fra di loro e con la Commissione nell'applicazione delle misure.

(14) Gli Stati membri devono provvedere affinché i propri ispettori rispettino le procedure di ispezione stabilite dalla NAFO.

(15) Al fine di garantire che le misure supplementari di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO che diventano obbligatorie per la Comunità possano essere attuate nei tempi stabiliti dalla convenzione NAFO il Consiglio può modificare il presente regolamento a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme relative all'applicazione, da parte della Comunità, delle misure di conservazione e di esecuzione stabilite dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le misure di cui ai capi da II a V del presente regolamento si applicano a tutte le attività di pesca commerciale condotte da pescherecci comunitari impegnati nella pesca di specie coperte dalla convenzione NAFO nella zona di regolamentazione NAFO.

2. Le misure di conservazione e di gestione relative alla cattura del pesce, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali, non si applicano alle navi da ricerca operanti nella zona di regolamentazione NAFO.

⁽⁷⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «peschereccio»: qualsiasi nave che svolge o ha svolto attività di pesca, incluse le navi per la trasformazione del pesce e quelle che partecipano a operazioni di trasbordo o ad ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, inclusa la pesca sperimentale o esplorativa;
- 2) «nave da ricerca»: ogni nave che svolga permanentemente attività di ricerca od ogni nave dedita abitualmente ad attività di pesca o ad attività di supporto alla pesca o noleggiata per attività di ricerca legate alla pesca e che è stata debitamente notificata come tale;
- 3) «attività di pesca»: la pesca, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo di pesce o di prodotti a base di pesce e qualsiasi altra attività preparatoria o correlata alla pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
- 4) «ispettore»: un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti della NAFO assegnato al programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO;
- 5) «bordata di pesca»: il tempo trascorso tra il momento in cui il peschereccio entra nella zona di regolamentazione NAFO e quello in cui lascia tale zona e tutte le catture provenienti dalla zona di regolamentazione vengono scaricate o trasbordate;
- 6) «nave di una parte non contraente»: una nave che è stata avvistata o in altro modo identificata e per la quale sia stato comunicato che era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO; e
 - a) battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione NAFO; oppure
 - b) in relazione alla quale sussistano motivi sufficienti per ritenere che non abbia nazionalità;
- 7) «attività INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO;
- 8) «nave INN»: qualsiasi nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di regolamentazione NAFO;
- 9) «elenco INN»: l'elenco contenente gli estremi delle navi per le quali la NAFO ha constatato l'esercizio di attività INN;
- 10) «zona di regolamentazione NAFO»: la zona definita all'articolo I della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca nell'Atlantico nord-occidentale (convenzione NAFO);
- 11) «sottozona»: una sottozona quale definita all'allegato III della convenzione NAFO;
- 12) «divisione»: una divisione quale definita all'allegato III della convenzione NAFO;
- 13) «contingente "Altri"»: un contingente che le navi comunitarie condividono con navi battenti bandiera di altre parti contraenti della NAFO;
- 14) «programma NAFO»: il programma comune di ispezione e sorveglianza adottato dalla NAFO;
- 15) «misure di conservazione e di esecuzione della NAFO»: le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla commissione Pesca e dal consiglio generale della NAFO;
- 16) «giornale di pesca»: il giornale di cui al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione ⁽¹⁾, in cui vengono registrate le operazioni di pesca e le catture;
- 17) «registro di produzione»: il registro in cui il pesce viene registrato sotto forma di prodotto;
- 18) «piano di capacità»: lo schema grafico o la descrizione che indicano la capacità di stoccaggio in metri cubi di tutte le stive e gli altri luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio;
- 19) «piano di stivaggio»: lo schema grafico che indica il luogo in cui viene stivato il pesce nelle stive o in luoghi di stoccaggio a bordo di un peschereccio.

CAPO II

MISURE TECNICHE

Articolo 4

Catture accessorie trattenute a bordo

1. Le navi limitano le catture accessorie a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie regolamentate dalla NAFO per le quali non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.
2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente «Altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore.
3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

⁽¹⁾ GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

Articolo 5

Catture accessorie in una qualsiasi cala

1. Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

2. Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5 % in peso nella divisione 3M o il 2,5 % in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

3. Il valore percentuale delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come la percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.

Articolo 6

Pesca diretta e catture accessorie

1. I comandanti dei pescherecci comunitari non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso di tutto il pescato di una cala.

2. Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore in peso delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Dopo un'assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso sul pescato totale, è costituita da specie per le quali si applicano limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Dimensione delle maglie

1. È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie demersali elencate nell'allegato I, fatta eccezione per la pesca della *Sebastes mentella* di cui al paragrafo 3. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (*Illex illecebrosus*). Per la pesca diretta delle razze (*Rajidae*), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2. I pescherecci che pescano i gamberi (*Pandalus borealis*) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

3. Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico (*Sebastes mentella*) nella sottozona 2 e nelle divisioni F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm.

Articolo 8

Reti a bordo

1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie regolamentate dalla NAFO, non possono essere tenute a bordo delle navi comunitarie reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 7.

2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 7, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:

- a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e
- b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 9

Attacco di dispositivi alle reti

1. È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli indicati nell'allegato V.

4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (*Pandalus borealis*) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell'allegato VI.

Articolo 10

Taglia minima dei pesci

1. I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato III non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare dopo essere stati scaricati dalla rete o estratti dal mare.

2. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente a quella stabilita nell'allegato III, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 11

Disposizioni specifiche relative alla pesca del gamberello nella divisione 3L

La pesca del gamberello nella divisione 3L viene effettuata a una profondità superiore a 200 metri ed è limitata a una nave per Stato membro alla volta.

Articolo 12

Attività di pesca in zone soggette a restrizioni

È proibito esercitare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle seguenti zone:

Zona	Coordinata 1	Coordinata 2	Coordinata 3	Coordinata 4
Orphan Knoll	50.00.30 47.00.30	51.00.30 45.00.30	51.00.30 47.00.30	50.00.30 45.00.30
Corner Seamounts	35.00.00 48.00.00	36.00.00 48.00.00	36.00.00 52.00.00	35.00.00 52.00.00
Newfoundland Seamounts	43.29.00 43.20.00	44.00.00 43.20.00	44.00.00 46.40.00	43.29.00 46.40.00
New England Seamounts	35.00.00 57.00.00	39.00.00 57.00.00	39.00.00 64.00.00	35.00.00 64.00.00

CAPO III

MISURE DI CONTROLLO

SEZIONE I

Controllo delle attività di pesca

Articolo 13

Autorizzazione

Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore a 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale

rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

Articolo 14

Elenco delle navi

1. Ogni Stato membro redige un elenco delle navi battenti la propria bandiera e registrate nella Comunità che sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e trasmette questo elenco alla Commissione su supporto informatico. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3. L'elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

- se del caso, il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ⁽¹⁾;
 - l'indicativo internazionale di chiamata;
 - se del caso, il noleggiatore della nave.
4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni:
- la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;
 - la data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
 - lo Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;
 - il nome della nave;
 - il numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
 - il porto di origine della nave dopo il trasferimento;

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25, Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).

- g) il nome dell'armatore o del noleggiatore;
- h) una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto una copia delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
- i) le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
- j) le sottozone in cui la nave intende operare.

Articolo 15

Nolo di navi comunitarie

1. Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato attività INN.
2. Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO:
 - a) il proprio consenso al contratto di nolo;
 - b) le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo;
 - c) la durata del contratto di nolo;
 - d) il nome del noleggiatore;
 - e) la parte contraente che ha noleggiato la nave.
3. Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO.
4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché:
 - a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera;
 - b) la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più contratti di nolo;
 - c) tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell'ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di pesca dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture registrati a norma dell'articolo 18.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera c), separatamente dagli altri dati nazionali relativi alle catture comunicati a norma dell'articolo 21. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 16

Controllo dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e la previsione del numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all'interno della zona di regolamentazione NAFO.
3. Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, circa le attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.
4. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi che pescano il gambero nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

Articolo 17

Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione NAFO, ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci (SCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione⁽¹⁾, siano trasmesse su supporto informatico al segretariato della NAFO in tempo reale.
2. Quando un ispettore avvista nella zona di regolamentazione NAFO un peschereccio per il quale non ha ricevuto dati SCP conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, egli ne informa sollecitamente il comandante del peschereccio e il segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 18

Trasbordi

1. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti dello stato di bandiera.

⁽¹⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

2. Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3. Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo.

4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l'ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.

5. La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

6. Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

Articolo 19

Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio

1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell'allegato IV del presente regolamento.

2. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93:

- a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);
- b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi devono disporre di un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo, con il peso del prodotto espresso in kg.

3. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

4. I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

5. Ogni due anni gli Stati membri certificano l'esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l'attività di pesca ai sensi dell'articolo 12. Il

comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

Articolo 20

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, e nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3. Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:

- a) tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;
- b) le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all'articolo 19.

Articolo 21

Comunicazione delle catture

1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono il resoconto delle catture al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato membro di bandiera conformemente al paragrafo 2.

2. Il resoconto delle catture comprende:

- a) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui il peschereccio comunitario entra nella zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna entrata della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l'ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie, comprese le specie bersaglio;
- b) le catture quotidiane di gamberelli effettuate nella divisione 3L. Tali informazioni devono essere comunicate entro le ore 12.00 (UTC) del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture;
- c) un lunedì su due, le catture di scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F, 3K e 3M effettuate nel periodo di due settimane conclusosi alle ore 24.00 della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata settimanalmente, ogni lunedì;

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

- d) i quantitativi presenti a bordo nel momento in cui la nave esce dalla zona di regolamentazione NAFO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 8 e le 6 ore che precedono ciascuna partenza della nave dalla zona in questione e devono comprendere la data, l'ora, la posizione geografica della nave e il peso totale arrotondato suddiviso per specie;
- e) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo. La comunicazione comprende la data, l'ora, la posizione geografica e il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo. La nave ricevente indica il totale delle catture presenti a bordo e il peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.
3. Ogni Stato membro, non appena ricevuti i resoconti delle catture, li trasmette per via elettronica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della NAFO.
4. Gli Stati membri registrano i dati contenuti nei resoconti delle catture nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
5. Le modalità relative al formato e alle specifiche per la trasmissione dei resoconti di cui al paragrafo 2 figurano nell'allegato VII.

Articolo 22

Comunicazione globale delle catture e dello sforzo di pesca

1. Entro il giorno 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione, su supporto informatico:
- a) i quantitativi di stock di cui all'allegato II che sono stati sbarcati;
- b) il numero di giorni di pesca utilizzati per la pesca del gamberello nella divisione 3M nel corso del mese precedente; e
- c) ogni informazione ricevuta a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. La Commissione riunisce i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NAFO entro 30 giorni dalla fine del mese civile in cui le catture sono state effettuate.

SEZIONE 2

Osservatori

Articolo 23

Assegnazione di osservatori

1. Gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i pescherecci impegnati o che stanno per impegnarsi in attività di pesca nella

zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori restano a bordo dei pescherecci a cui sono stati assegnati fino a quando non vengono sostituiti da altri osservatori.

2. Salvo che per motivi di forza maggiore, nessun peschereccio è autorizzato a iniziare o a proseguire un'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza la presenza di un osservatore a bordo.

3. Gli osservatori devono essere adeguatamente qualificati e in possesso dell'esperienza necessaria. In particolare, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;
- b) conoscenze adeguate in materia di navigazione;
- c) una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO;
- d) la capacità di svolgere mansioni scientifiche elementari, come ad esempio il prelievo di campioni, e di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
- e) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

4. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco degli osservatori da essi assegnati ai sensi del paragrafo 1 entro il 20 gennaio di ogni anno e, successivamente a tale data, subito dopo l'assegnazione di ogni nuovo osservatore.

Articolo 24

Compiti principali degli osservatori

1. Gli osservatori verificano l'applicazione, da parte dei pescatori, delle pertinenti misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
2. Tutti i compiti di osservazione sono limitati alla zona di regolamentazione NAFO.

Articolo 25

Registrazione

Gli osservatori:

- a) redigono un rapporto giornaliero delle attività di pesca delle navi, che includa almeno le informazioni previste dal format che figura nell'allegato VIII;
- b) prendono nota degli attrezzi, della dimensione delle maglie e dei dispositivi utilizzati dal comandante.

Articolo 26

Controllo delle catture

1. Gli osservatori:
 - a) osservano e stimano le catture effettuate in ciascuna cala (luogo, profondità, durata dell'immersione dell'attrezzo);
 - b) identificano la composizione delle catture;
 - c) sorvegliano i rigetti in mare, le catture accessorie e le catture di pesci sottotaglia;
 - d) verificano i dati registrati nel giornale di pesca e nel registro di produzione; la verifica del registro di produzione deve essere effettuata utilizzando il fattore di conversione adottato dal comandante;
 - e) verificano i rapporti sulle catture.
2. Nel procedere al controllo dei rigetti in mare, delle catture accessorie e delle catture di pesci sottotaglia ai sensi del paragrafo 1, lettera c), gli osservatori raccolgono i dati sui rigetti e sui pesci sottotaglia conservati a bordo attenendosi, ove possibile, al seguente schema di campionamento:
 - a) per ciascuna cala deve essere effettuata una stima in peso delle catture totali, suddivise per specie, nonché una stima in peso dei rigetti in mare, suddivisi per specie;
 - b) una cala su dieci deve essere oggetto di un campionamento dettagliato per specie che consenta di rilevare, oltre al peso del campione misurato, anche il numero di esemplari per taglia che costituiscono rispettivamente la parte di catture destinata ad essere sbarcata e la parte dei rigetti;
 - c) ad ogni spostamento del luogo di pesca ai sensi degli articoli 5 e 6.

Articolo 27

Altri compiti specifici

- Gli osservatori:
- a) verificano la posizione della nave impegnata in attività di pesca;
 - b) sorvegliano gli eventuali trasbordi da navi oggetto di un contratto di nolo ai sensi dell'articolo 14;
 - c) controllano il funzionamento degli apparecchi di localizzazione automatica eventualmente presenti a bordo e utilizzati dalla nave;
 - d) svolgono mansioni scientifiche e prelevano campioni, su richiesta della commissione «Pesca» della NAFO o delle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave sottoposta a osservazione.

Articolo 28

Rapporto degli osservatori

1. Gli osservatori trasmettono un rapporto alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati, entro 20 giorni dal termine di ciascuna bordata. Quando il mandato di un osservatore si conclude prima del termine della bordata, il rapporto relativo al periodo di assegnazione deve essere presentato alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro interessato nei 20 giorni che seguono la fine di tale periodo. Il rapporto deve riassumere i principali accertamenti effettuati dall'osservatore ed essere inviato alla Commissione, che a sua volta lo trasmette al segretariato della NAFO.
2. In caso di presunta infrazione grave, gli osservatori comunicano ogni elemento di prova entro un termine di 24 ore. Il rapporto deve essere trasmesso a una nave di ispezione della NAFO nella zona di regolamentazione NAFO, che riferirà in merito alla presunta infrazione al segretario esecutivo della NAFO. Per comunicare con una nave di ispezione, gli osservatori si servono di un codice prestabilito.

Articolo 29

Precauzioni

1. Gli osservatori adottano tutte le disposizioni necessarie affinché la loro presenza a bordo dei pescherecci non ostacoli né interferisca con il buon funzionamento della nave, incluse le attività di pesca.
2. Gli osservatori rispettano i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi, nonché la riservatezza di tutti i documenti che appartengono alle navi suddette.

Articolo 30

Obblighi del comandante della nave

1. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono gli osservatori loro assegnati e collaborano nell'esercizio delle loro funzioni per tutto il tempo della loro permanenza a bordo.
2. Il comandante di una nave designata per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore dispone di un alloggio e di condizioni di lavoro adeguate.
3. Per facilitare l'espletamento dei suoi compiti, il comandante della nave consente all'osservatore di avere accesso ai documenti di bordo (giornale di pesca, registro di produzione, piano di capacità e piano di stivaggio) e alle diverse parti del peschereccio, nonché, su richiesta, alle catture destinate ad essere conservate e a quelle destinate ad essere rigettate in mare.

4. Il comandante è informato in tempo utile in merito alla data e al luogo in cui deve accogliere l'osservatore, nonché in merito alla durata probabile del periodo di osservazione.

5. Il comandante della nave sottoposta a osservazione può, su richiesta, ottenere una copia del rapporto dell'osservatore di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

Articolo 31

Costi

Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori ai sensi della presente sezione sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri possono imputare in tutto o in parte questi costi agli armatori delle loro navi.

Articolo 32

Seguito

1. Le autorità competenti degli Stati membri che ricevono il rapporto dell'osservatore conformemente all'articolo 27 ne valutano il contenuto e le conclusioni.

2. Qualora il rapporto indichi che la nave sottoposta a osservazione si sia dedicata a pratiche di pesca contrarie a quanto previsto dalle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, le autorità di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per avviare un'indagine e impedire il ripetersi di tali pratiche.

SEZIONE 3

Programma per gli osservatori, rilevamento via satellite e trasmissione elettronica

Articolo 33

Modalità di applicazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 gli Stati membri possono consentire alle navi da pesca che battono la loro bandiera di avviare ed esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO senza un osservatore assegnato alle condizioni stabilite dalla presente sezione.

2. Le navi possono svolgere attività di pesca senza un osservatore ai sensi del paragrafo 1 a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) siano installate a bordo le attrezzature tecniche necessarie per l'invio elettronico dei rapporti degli osservatori e dei resoconti sulle catture;
- b) il funzionamento delle attrezzature tecniche di cui alla lettera a) sia stato verificato e ritenuto affidabile al 100 % con il segretariato della NAFO e con le navi di ispezione operanti nella zona di regolamentazione NAFO; e
- c) i rapporti SCP siano trasmessi con frequenza oraria.

Articolo 34

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle navi che intendono applicare le disposizioni di cui alla presente sezione al più tardi 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

2. Gli Stati membri tengono la Commissione informata riguardo ai nomi delle navi che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione ed al periodo nel quale non sono assegnati osservatori a bordo. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3. Gli Stati membri la cui nave o le cui navi applicano le disposizioni di cui alla presente sezione autorizzano la nave ad esercitare attività di pesca all'interno della zona di regolamentazione NAFO senza osservatori a bordo per non più del 75 % del tempo durante il quale la nave o le navi operano nella zona di regolamentazione nel corso dell'anno.

4. Gli Stati membri garantiscono, tra le navi che battono la loro bandiera, un equilibrio tra quelle con un osservatore a bordo e quelle senza osservatori nel tipo di attività di pesca in cui le navi sono impegnate.

Articolo 35

Obblighi dei comandanti e degli osservatori

1. I comandanti delle navi e gli osservatori che applicano le disposizioni di cui alla presente sezione trasmettono rapporti giornalieri per divisione.

2. I rapporti giornalieri sono trasmessi al segretariato della NAFO tramite il CCP dello Stato di bandiera non più tardi delle 12.00 UTC. Il rapporto riguarda il periodo compreso tra le 0.01 e le 24.00 del giorno precedente.

3. Le catture registrate nel rapporto giornaliero del comandante corrispondono alle catture indicate nel giornale di pesca.

4. I rapporti giornalieri includono se del caso i quantitativi, per divisione, delle seguenti categorie:

- a) catture quotidiane per specie detenute a bordo;
- b) rigetti in mare;
- c) pesci sottotaglia.

5. I formati per le catture giornaliere (CAX) e per i rapporti degli osservatori (OBR) figurano nell'allegato XIV(a).

6. Oltre ai loro obblighi di cui al capo III, sezione 2, gli osservatori a bordo delle navi che applicano le disposizioni della presente sezione riferiscono giornalmente al segretariato della NAFO per via elettronica tramite il CCP riguardo ai loro obblighi descritti all'articolo 26, paragrafo 1 (rapporto OBR).

Articolo 36**Guasti tecnici**

In caso di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei rapporti giornalieri in arrivo ed in partenza dal CCP, il comandante e l'osservatore continuano a riferire su base giornaliera con altri metodi e tengono un registro scritto di tali trasmissioni a bordo a disposizione degli ispettori.

Articolo 37**Violazioni**

Qualora sia riferita una violazione riguardante una nave priva di osservatore si applicano le disposizioni di cui al capo IV, sezione 5. Se la nave non è dirottata in seguito a tale violazione, un osservatore si imbarca sulla nave al più presto.

Articolo 38**Relazione sull'attuazione**

Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. La relazione contiene tra l'altro informazioni sulla conformità globale delle navi interessate, con confronti tra navi con osservatori e navi senza osservatori, eventuali risparmi per l'industria e le autorità degli Stati membri, interazioni con altri metodi di controllo, nonché il funzionamento tecnico e l'affidabilità dei sistemi operativi.

CAPO IV**ISPEZIONE E SORVEGLIANZA IN MARE****SEZIONE 1****Disposizioni generali****Articolo 39****Norme generali per l'ispezione e la sorveglianza**

1. La Commissione e/o gli Stati membri designano ispettori incaricati di svolgere compiti di sorveglianza e di ispezione nella zona di regolamentazione NAFO conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. Essi possono inoltre designare tirocinanti che affianchino gli ispettori.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli ispettori svolgano i loro incarichi conformemente alle norme stabilite nel programma NAFO. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime.

3. Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché le ispezioni effettuate da ispettori comunitari siano condotte in maniera non discriminatoria e conformemente alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

4. Il numero di ispezioni è calcolato in funzione della dimensione delle flotte delle parti contraenti presenti nella zona

di regolamentazione NAFO, tenendo conto del tempo trascorso da queste flotte nella zona, del livello delle catture e del rispetto delle norme.

5. Oltre alle funzioni svolte nel quadro delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, gli ispettori verificano se le navi comunitarie attive nella zona di regolamentazione NAFO rispettano le altre misure di conservazione e di controllo comunitarie loro applicabili.

6. Gli ispettori possono essere messi a bordo di qualsiasi nave di uno Stato membro che stia effettuando o sia sul punto di effettuare un'ispezione nella zona di regolamentazione NAFO.

7. Gli ispettori che operano nella zona di regolamentazione NAFO coordinano regolarmente le proprie attività con quelle di altri ispettori della NAFO attivi nella zona al fine di scambiarsi informazioni sugli avvistamenti e le ispezioni di navi nonché ogni altra informazione pertinente.

Articolo 40**Mezzi di ispezione**

Gli Stati membri o la Commissione mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine, essi assegnano navi di ispezione al programma NAFO.

Articolo 41**Programmazione**

1. L'Agenzia comunitaria di controllo della pesca coordina le attività di sorveglianza e ispezione per la Comunità. A tal fine, essa può redigere, d'intesa con lo Stato membro interessato, programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni. Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione di questi programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

2. Nel redigere i programmi operativi di sorveglianza e ispezione comuni, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e gli Stati membri provvedono affinché, ogni qualvolta più di quindici pescherecci comunitari siano impegnati in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, nella suddetta zona sia presente una nave di ispezione o sia stato concluso un accordo con un'altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione.

3. Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli Stati membri comunicano all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma NAFO nel corso dell'anno successivo. La notifica deve includere il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e la capacità di comunicazione delle navi di ispezione assegnate al programma. Sulla base di queste informazioni

l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano di partecipazione della Comunità al programma NAFO per l'anno civile considerato.

4. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca su supporto informatico la data e l'ora di inizio e di fine delle attività delle navi di ispezione.

SEZIONE 2

Procedura di sorveglianza

Articolo 42

Procedura di sorveglianza

1. Gli ispettori effettuano una sorveglianza fondata sull'osservazione dei pescherecci a partire da una nave assegnata al programma NAFO. Quando un ispettore osserva una nave di una parte contraente della NAFO e i risultati di tale osservazione non coincidono con altri dati di cui dispone, egli registra le proprie constatazioni in un rapporto di sorveglianza servendosi del modello fornito all'allegato XI e trasmette questo rapporto alle sue autorità. Il rapporto include foto della nave con indicazione della posizione, data e ora in cui esse sono state scattate.

2. Gli Stati membri trasmettono il rapporto di sorveglianza, sollecitamente e su supporto elettronico, allo Stato di bandiera della nave avvistata o alle autorità designate da tale Stato (quali notificate dal segretariato della NAFO), al segretariato della NAFO e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre l'originale di ciascun rapporto di sorveglianza allo Stato di bandiera della nave interessata se quest'ultimo ne fa richiesta.

3. Quando ricevono un rapporto di sorveglianza relativo alle proprie navi, gli Stati membri intervengono rapidamente e svolgono ogni altra indagine necessaria al fine di determinare il seguito da dare al caso.

4. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in relazione ai rapporti di sorveglianza che hanno riguardato le loro navi nel corso dell'anno precedente. Nei casi in cui le misure adottate abbiano dato luogo all'imposizione di sanzioni, tali sanzioni devono essere descritte in termini specifici. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato della NAFO entro il 1º marzo di ogni anno.

SEZIONE 3

Procedura di ispezione

Articolo 43

Disposizioni generali

1. Quando svolgono un'ispezione diurna in condizioni di visibilità normale, le navi di ispezione inalberano un guidone della NAFO per indicare la presenza di ispettori che svolgono un'ispezione nel quadro del programma NAFO. Le imbarcazioni di servizio che effettuano l'abbordaggio devono anch'esse inalberare un guidone, le cui dimensioni possono essere ridotte della metà.

2. Le ispezioni di navi dedite ad attività di ricerca si limitano ad accertare che la nave non stia svolgendo attività di pesca commerciale.

3. Gli ispettori non pregiudicano la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l'ispezione.

4. Le navi di ispezione effettuano le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione.

5. Gli ispettori evitano di ricorrere alla forza, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori non portano armi da fuoco.

6. Le ispezioni sono condotte in modo da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture.

Articolo 44

Procedura in caso di ispezione a bordo

1. Gli ispettori e i tirocinanti sono muniti di un documento d'identità rilasciato dal segretariato NAFO che esibiscono al momento di salire a bordo di un peschereccio.

2. Gli ispettori non salgono a bordo senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell'identità dell'équipe di ispettori e della nave di ispezione.

3. Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. Essi possono tuttavia ordinare l'interruzione o il ritardo della messa in acqua dell'attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo il ricevimento del segnale di cui al paragrafo 2.

Articolo 45

Attività a bordo

1. L'équipe di ispezione sono composte al massimo di due ispettori. Quando le condizioni lo permettono, gli ispettori possono essere accompagnati da un ispettore tirocinante, che dovrà essere presentato al comandante della nave. Le attività del tirocinante si limitano all'osservazione del lavoro svolto dagli ispettori.

2. La durata di un'ispezione non supera le tre ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui venga constatata un'infrazione, gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per svolgere i compiti di cui all'articolo 48 e all'articolo 51. L'ispettore lascia la nave entro un'ora dal completamento dell'ispezione iniziale o dei compiti svolti ai sensi dell'articolo 48, secondo il caso.

3. Vengono adottate precauzioni per evitare danni alle confezioni, agli imballaggi, ai cartoni o altri contenitori e al relativo contenuto. I cartoni e i contenitori devono essere aperti in modo tale da poter essere nuovamente sigillati, incartati e immagazzinati subito e senza difficoltà.

4. Gli ispettori convertono in peso vivo il peso annotato nei registri di produzione per consentire una verifica dei dati registrati nel giornale di pesca, che sono indicati in peso vivo. Gli ispettori prendono come riferimento i fattori di conversione utilizzati dal comandante della nave.

5. Gli ispettori hanno facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di esecuzione stabilite dalla NAFO.

6. Durante l'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l'assistenza necessaria. Il rapporto di ispezione, nel quale il comandante può annotare le proprie osservazioni, deve essere firmato dagli ispettori alla fine dell'ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio.

Articolo 46

Redazione dei rapporti di ispezione

1. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione sulla base del modello fornito all'allegato IX e lo trasmettono alle proprie autorità.

2. A partire dalle annotazioni del giornale di bordo, gli ispettori sintetizzano, ripartendoli per specie e per divisione, i dati relativi alle catture effettuate dalla nave nella zona di regolamentazione NAFO durante la bordata in corso. Tale sintesi deve figurare al punto 14 del rapporto di ispezione.

3. Qualora constati una discrepanza tra le catture registrate e le proprie stime, l'ispettore può riesaminare i calcoli, le procedure, la documentazione pertinente e le catture a bordo della nave. Le discrepanze constatate devono essere menzionate al punto 18 del rapporto di ispezione.

Articolo 47

Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione

I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a un'ispezione a bordo:

- a) consentono un imbarco rapido e sicuro, conformemente alle norme di navigazione, quando ricevono il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali da parte di una nave o di un elicottero che trasportano un ispettore;
- b) mettono a disposizione una scaletta d'imbarco conforme alle raccomandazioni relative alle scalette per piloti adottate dall'Organizzazione marittima internazionale;

c) offrono collaborazione e assistenza durante l'ispezione della loro nave, conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento; garantiscono la sicurezza degli ispettori e non li ostacolano né tentano di intimidirli o di interferire nello svolgimento delle loro mansioni;

d) consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l'ispezione;

e) consentono l'accesso alle zone, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e agli attrezzi, alle attrezzature, ai documenti d'immatricolazione, agli schemi grafici o alle descrizioni delle stive in cui è tenuto il pesce, ai registri di produzione, ai piani di stivaggio e ad ogni altro documento pertinente e forniscono tutta l'assistenza possibile e ragionevole per consentire di verificare la conformità dello stivaggio ai piani corrispondenti;

f) agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

Articolo 48

Trasmissione dei rapporti di ispezione

1. Lo Stato membro che effettua un'ispezione trasmette alla Commissione il rapporto di ispezione originale della NAFO, redatto conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, nei venti giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione lo trasmette allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei trenta giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione.

2. Qualora si constati un'infrazione o una discrepanza tra le catture registrate e le stime degli ispettori sulle catture a bordo, il rapporto di ispezione originale corredato dei documenti necessari, comprese copie delle fotografie scattate, viene trasmesso alla Commissione non appena possibile dopo il rientro in porto della nave di ispezione. La Commissione trasmette questa documentazione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e ne invia copia al segretariato della NAFO nei dieci giorni successivi al rientro in porto della nave di ispezione.

3. Nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l'ispettore redige altresì una dichiarazione che costituisce una notifica preventiva della presunta infrazione. La suddetta dichiarazione riporta le informazioni di cui ai punti 16, 18 e 20 del rapporto di ispezione e descrive nel dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una dichiarazione di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale dichiarazione. Il giorno successivo all'ispezione, l'ispettore comunitario trasmette la dichiarazione allo Stato di bandiera e al segretariato della NAFO tramite la Commissione.

4. Gli ispettori comunicano alla Commissione ogni dieci giorni un elenco delle navi ispezionate. La Commissione redige mensilmente un elenco delle navi ispezionate e lo trasmette al segretariato della NAFO.

SEZIONE 4

Infrazioni

Articolo 49

Procedure applicabili in caso di infrazione

1. Qualora constatino un'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO, gli ispettori:

- a) registrano l'infrazione nel rapporto di ispezione, firmano le proprie annotazioni e le fanno controfirmare dal comandante;
- b) inseriscono nel giornale di pesca o in qualunque altro documento pertinente un'annotazione firmata con indicazione della data, del luogo e del tipo di infrazione constatata. L'ispettore può fare una copia di ogni elemento pertinente figurante nel giornale di pesca o in qualunque altro documento e chiedere al comandante di certificare per iscritto su ogni pagina che si tratta di una copia conforme;
- c) se necessario, documentano l'infrazione con foto degli attrezzi e delle catture. In tal caso, l'ispettore fornisce una copia della foto al comandante e allega una seconda copia della stessa al rapporto;
- d) si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata;
- e) trasmettono sollecitamente alle proprie autorità il rapporto di ispezione e la notifica preventiva dell'infrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

2. Gli ispettori possono chiedere che il comandante rimuova ogni parte degli attrezzi da pesca che non risulta conforme alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. L'ispettore fissa saldamente un sigillo di ispezione della NAFO conforme al disposto dell'allegato X su ogni parte degli attrezzi da pesca che non considera regolamentare e annota questa procedura nel rapporto di ispezione. Gli attrezzi devono restare sigillati fino a quando non vengono esaminati dalle autorità competenti della parte contraente responsabile della nave.

Articolo 50

Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni

1. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che batte la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un'indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un'ispezione fisica della nave.

2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire senza indugio a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.

3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati a norma del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure efficaci, adeguatamente severe e tali da assicurare

il rispetto delle disposizioni, privare i contravenienti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituire per il futuro un deterrente valido.

SEZIONE 5

Infrazioni gravi

Articolo 51

Elenco delle infrazioni gravi

Sono considerate gravi le seguenti infrazioni:

- a) la pesca nell'ambito di un contingente «Altri» praticata senza averne dato notifica preventiva al segretario esecutivo della NAFO, o più di sette giorni lavorativi dopo che il segretario esecutivo della NAFO abbia notificato la chiusura della pesca nell'ambito di un contingente «Altri» per lo stock o la specie in questione;
- b) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
- c) la pesca diretta di stock o di specie successivamente alla data in cui lo Stato di bandiera della nave ispezionata ha notificato al segretario esecutivo della NAFO che le proprie navi avrebbero cessato ogni attività di pesca diretta di questi stock o di queste specie;
- d) la pesca in una zona di divieto o con l'ausilio di un attrezzo vietato in una determinata zona;
- e) ogni infrazione relativa alla dimensione delle maglie;
- f) la pesca senza un'autorizzazione valida rilasciata dalla parte contraente di bandiera;
- g) le inesattezze nella dichiarazione delle catture;
- h) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite;
- i) ogni infrazione relativa alla comunicazione delle catture;
- j) il rifiuto di consentire a un ispettore o a un osservatore di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 52

Attività degli ispettori

1. Quando gli ispettori denunciano una nave per aver commesso una delle infrazioni gravi di cui all'articolo 51, essi ne informano immediatamente lo Stato di bandiera, le loro autorità, la Commissione e il segretariato della NAFO.

2. In caso di infrazione grave, gli ispettori adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova, inclusa se necessario l'apposizione di sigilli alla stiva della nave in attesa della successiva ispezione nel porto. Su richiesta dell'ispettore, il comandante sospende ogni attività di pesca che secondo l'ispettore costituisce un'infrazione grave.

3. Durante la permanenza a bordo dell'ispettore, il comandante non è autorizzato a riprendere le attività di pesca fino a quando l'ispettore non sia sufficientemente convinto, a seguito delle misure adottate dal comandante della nave o del colloquio avuto

con un ispettore o un'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave sottoposta ad ispezione, che l'infrazione grave non sarà ripetuta.

4. Gli ispettori sono autorizzati a restare a bordo di una nave tutto il tempo necessario per ottenere le informazioni pertinenti relative all'infrazione. Essi utilizzano questo tempo per completare l'ispezione e lasciano la nave subito dopo. Gli ispettori possono tuttavia restare a bordo della nave ispezionata qualora riescano a contattare le autorità competenti della parte contraente a cui essa appartiene e tali autorità concedano il loro accordo in proposito. Qualora non riescano a comunicare con le autorità competenti entro un termine ragionevole, essi lasciano la nave ispezionata e si mettono in contatto quanto prima con le suddette autorità.

5. Lo Stato membro che esegue l'ispezione o la Commissione decidono, con il consenso dello Stato di bandiera, se l'ispettore debba restare a bordo in caso di dirottamento della nave ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1. Lo Stato membro che esegue l'ispezione e la Commissione decidono inoltre se un ispettore debba essere presente all'ispezione approfondita della nave che si svolge in porto ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3. Gli Stati membri informano sollecitamente la Commissione in merito alle decisioni adottate conformemente al presente paragrafo.

Articolo 53

Ispezione da parte di un ispettore autorizzato dallo Stato membro di bandiera

1. Quando uno Stato membro di bandiera viene informato da un ispettore di una presunta infrazione grave commessa da un peschereccio battente bandiera di tale Stato o quando la Commissione riceve questa informazione, lo Stato membro di bandiera in questione e la Commissione si informano prontamente a vicenda.

2. In seguito all'informazione ricevuta da un'altra parte contraente in merito a un'infrazione grave commessa da una nave comunitaria, lo Stato membro di bandiera provvede affinché la nave venga ispezionata da un ispettore debitamente autorizzato entro 72 ore.

3. L'ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato, esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione e trasmette quanto prima i risultati della sua indagine all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione.

Articolo 54

Dirottamento

1. In seguito alla notifica di questi risultati e nel caso in cui la presunta infrazione sia grave, lo Stato membro di bandiera della nave ispezionata, qualora la situazione lo giustifichi ed entro un termine di 24 ore, ordina alla nave oppure incarica l'ispettore debitamente autorizzato di ordinare alla nave di dirigersi verso un porto designato. Il porto in questione deve essere St John's o Halifax (Canada), Saint-Pierre (Francia) o il porto di origine della nave, a meno che un altro porto non venga designato dallo Stato membro di bandiera.

2. Il termine di 24 ore di cui al paragrafo 1 può essere prolungato dalla Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro di bandiera, fino a un massimo di 72 ore.

3. Qualora lo Stato di bandiera non ordini il dirottamento verso un porto determinato, esso informa prontamente la Commissione circa i motivi della propria decisione. La Commissione comunica in tempo utile al segretario della NAFO tale decisione e la relativa motivazione.

Articolo 55

Ispezione in porto a seguito di un dirottamento

1. All'arrivo nel porto verso cui è stata dirottata, la nave sospettata di aver commesso un'infrazione grave è sottoposta ad un'ispezione approfondita, effettuata sotto l'autorità del proprio Stato membro di bandiera ed eventualmente in presenza di un ispettore di qualsiasi altra parte contraente che desideri prendervi parte. Il modello di rapporto di ispezione in porto da utilizzare figura nell'allegato XII.

2. Lo Stato membro di bandiera informa prontamente la Commissione dei risultati dell'ispezione approfondita, nonché delle misure adottate a seguito dell'infrazione, incluse quelle destinate a impedire che questa si ripeta.

Articolo 56

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1. In aggiunta alle disposizioni della presente sezione, in particolare gli articoli 54 e 55, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti gravi infrazioni:

- a) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
- b) le inesattezze nella dichiarazione delle catture. Sono passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze (calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro) tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione divergano di più di 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore. Per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l'ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;
- c) la ripetizione della stessa grave infrazione di cui all'articolo 51 confermata a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, nei cento giorni successivi o nell'ambito della stessa bordata (a seconda di quale periodo sia più breve).

2. Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all'ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata un'indagine sulle gravi infrazioni.

3. Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un'altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l'indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.

4. Nell'effettuare un'indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera deve garantire che l'ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L'ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo consenso dello Stato membro di bandiera.

5. Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un'altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chiedano all'ispettore di abbandonare la stessa.

Articolo 57

Misure di esecuzione

1. Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità delle sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all'articolo 56.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:

- a) ammende;
- b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;
- c) il sequestro della nave;
- d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;
- e) la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.

3. Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.

Articolo 58

Rapporti sulle infrazioni gravi

1. Nel caso delle infrazioni gravi di cui all'articolo 56 lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull'andamento dell'indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all'infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell'infrazione. Alla fine dell'indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.

2. La Commissione redige un rapporto comunitario sulla base dei rapporti degli Stati membri. Essa invia al segretariato della

NAFO il rapporto comunitario sull'andamento dell'indagine entro quattro mesi dalla notifica dell'infrazione ed al più presto il rapporto sui risultati dell'indagine immediatamente dopo la sua conclusione.

SEZIONE 6

Rapporti

Articolo 59

Trattamento dei rapporti di ispezione

1. I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori.

2. Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi.

Articolo 60

Rapporti di infrazione

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 25 gennaio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre ed entro il 25 agosto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, un rapporto contenente le seguenti informazioni:

- a) l'esito delle misure adottate con riguardo alle infrazioni commesse dalle proprie navi; le infrazioni devono essere segnalate annualmente fino alla conclusione del relativo procedimento;
- b) ogni discrepanza significativa tra le catture registrate nei giornali di bordo delle proprie navi e le stime degli ispettori relative alle catture a bordo. La discrepanza è considerata significativa quando la stima effettuata dall'ispettore differisce di almeno il 5 % dalle catture registrate nel giornale di bordo;
- c) la situazione dei procedimenti, indicante, in particolare, se i casi siano pendenti, in appello oppure oggetto di indagine;
- d) una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, gli avvertimenti scritti, ecc.; e
- e) una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1° febbraio e il 1° settembre di ogni anno.

Articolo 61

Rapporti sulle attività di ispezione e sorveglianza

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l'anno civile precedente:
 - a) il numero di ispezioni effettuate da tale Stato nell'ambito del programma NAFO, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione;
 - b) il numero di ore di volo di sorveglianza nella zona NAFO, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito di questi rapporti.
2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NAFO entro il 1º marzo di ogni anno.

CAPO V

ISPEZIONI IN PORTO

Articolo 62

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi che entrano nei loro porti per effettuare sbarchi e/o trasbordi di catture provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO siano sottoposte a un'ispezione in porto. Lo sbarco e il trasbordo di tali catture sono vietati fino a quando l'ispezione non sia stata completata. L'ispezione include la verifica del rispetto, da parte delle navi comunitarie, di ogni altra misura comunitaria di conservazione e di controllo loro applicabile.
2. Per facilitare le ispezioni, gli Stati membri chiedono ai comandanti dei pescherecci o ai loro rappresentanti di fornire alle autorità competenti degli Stati membri di cui desiderano utilizzare i porti o le installazioni di sbarco, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni seguenti:
 - a) l'ora di arrivo nel porto di sbarco;
 - b) una copia dell'autorizzazione di pesca;
 - c) i quantitativi detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo;
 - d) la/le divisione/i o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.
3. L'ispezione in porto include almeno una verifica dei seguenti elementi:
 - a) le specie e i quantitativi catturati;
 - b) i risultati delle ispezioni effettuate sulla nave conformemente al disposto del capo IV;
 - c) la dimensione delle maglie e la taglia delle catture detenute a bordo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi sbarcati per specie e gli eventuali quantitativi detenuti a bordo siano confrontati con i quantitativi registrati nel giornale di bordo e con i resoconti delle catture all'uscita dalla zona di regolamentazione NAFO di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 63

Rapporti di ispezione in porto

1. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di ispezione in porto che figura all'allegato XII venga utilizzato per tutte le ispezioni in porto effettuate ai sensi del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono il rapporto di ispezione in porto alla Commissione entro un termine di 14 giorni lavorativi a decorrere dalla fine dell'ispezione. La Commissione trasmette sollecitamente il rapporto al segretariato della NAFO e, su richiesta, allo Stato membro di bandiera della nave.

CAPO VI

ATTIVITÀ DELLE PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 64

Attività INN praticate da navi di parti non contraenti

1. Si presume che una nave di una parte non contraente impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO abbia praticato attività INN che compromettono l'efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
2. In caso di attività di trasbordo che coinvolgano una nave di una parte non contraente avvistata e identificata all'interno o all'esterno della zona di regolamentazione NAFO, la presunzione che sia stata compromessa l'efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO si estende a ogni nave di una parte non contraente impegnata in tali attività con la nave in questione.

Articolo 65

Informazioni relative alle navi di parti non contraenti

1. Se uno Stato membro o un ispettore della Commissione avvistano o in altro modo identificano una nave di una parte non contraente, essi tentano di informare la nave del fatto che si presume essa stia compromettendo l'efficacia delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO e che tale informazione verrà trasmessa alle parti contraenti della NAFO, ad altre organizzazioni regionali della pesca e allo Stato di bandiera della nave.
2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni concernenti eventuali avvistamenti o la mancata concessione di autorizzazioni ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare, nonché i risultati di tutte le ispezioni effettuate in mare o nei loro porti e qualsiasi misura da essi conseguentemente adottata in relazione alla nave considerata. La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al segretariato della NAFO.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 includono il nome della nave della parte non contraente e il suo Stato di bandiera, la data e il porto di ispezione, i motivi per la successiva imposizione di un divieto di sbarco e/o di trasbordo oppure, in caso di mancata imposizione del divieto, le prove presentate ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3.

4. Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione, per immediata trasmissione al segretariato della NAFO, eventuali complementi di informazione utili ai fini dell'identificazione delle navi di parti non contraenti sospettate di praticare attività di pesca INN nella zona di regolamentazione NAFO.

5. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri le navi di parti non contraenti che figurano nell'elenco INN adottato dalla NAFO.

Articolo 66

Divieti relativi ai trasbordi e alle operazioni di pesca congiunte

I pescherecci comunitari non sono autorizzati a ricevere o a effettuare trasbordi di pesce da e verso le navi di parti non contraenti di cui all'articolo 63, né a svolgere attività di pesca congiunte con tali navi.

Articolo 67

Ispezioni in mare

Ove del caso, gli ispettori chiedono il permesso di salire a bordo di una nave di una parte non contraente che sia stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi che autorizzano l'accesso a bordo vengono ispezionate conformemente al disposto del capo IV.

Articolo 68

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 venga ispezionata dalle autorità competenti. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione non sia stata completata.

2. Se, alla fine dell'ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente detiene a bordo uno degli stock o gruppi di stock regolamentati dalla NAFO o figuranti nell'allegato II del presente regolamento, lo Stato membro interessato vieta ogni sbarco e/o trasbordo di catture provenienti dalla nave in questione.

3. Tuttavia tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante dimostri in maniera soddisfacente alle autorità competenti dello Stato membro interessato che:

- a) le specie presenti a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione NAFO; o

- b) le specie presenti a bordo e figuranti nell'allegato II sono state catturate in conformità delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

4. Uno Stato membro che vieta uno sbarco o un trasbordo informa il comandante della nave interessata della sua decisione.

Articolo 69

Misure applicabili alle navi INN

1. Nel caso di navi che l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha inserito nell'elenco di navi INN di cui all'allegato XIII:

- a) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci INN, impegnarsi in operazioni di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell'elenco INN;
- b) nei porti non devono essere forniti alle navi INN provviste, carburante o altri servizi;
- c) le navi INN non sono autorizzate ad entrare nel porto di uno Stato membro, salvo in caso di forza maggiore;
- d) le navi INN non sono autorizzate a cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulta necessario per ragioni di forza maggiore;
- e) le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiate;
- f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare con tali navi o trasbordare pesce catturato da tali navi;
- g) è proibita l'importazione di pesce proveniente da navi INN.

2. La Commissione modifica l'elenco delle navi INN in modo da renderlo conforme all'elenco NAFO, non appena quest'ultima adotta un nuovo elenco.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70

Procedure di modifica

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le disposizioni di cui al presente regolamento al fine di recepire nel diritto comunitario le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO divenute obbligatorie per la Comunità.

Articolo 71

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1262/2000, (CE) n. 3069/95, (CE) n. 3680/93, (CEE) n. 189/92, (CEE) n. 1956/88 e (CEE) n. 2868/88 sono abrogati.

Articolo 72

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA

ALLEGATO I
ELENCO DI SPECIE

Nome comune	Nome scientifico	Codice Alpha-3
Pesci demersali		
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	COD
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD
Scorfani, sebasti	<i>Sebastes</i> sp.	RED
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>	REG
Scorfano atlantico (di acqua profonda)	<i>Sebastes mentella</i>	REB
Sebaste	<i>Sebastes fasciatus</i>	REN
Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>	HKS
Musdea atlantica (*)	<i>Urophycis chuss</i>	HKR
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	POK
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i> (Witch flounder)	WIT
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>	YEL
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL
Limanda americana	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	FLW
Rombo dentato	<i>Paralichthys dentatus</i>	FLS
Rombo canadese	<i>Scophthalmus aquosus</i>	FLD
Pleuronettiformi (NS)	<i>Pleuronectiformes</i>	FLX
Rana pescatrice americana	<i>Lophius americanus</i>	ANG
Caponi americani	<i>Prionotus</i> sp.	SRA
Tomcod	<i>Microgadus tomcod</i>	TOM
Antimora blu	<i>Antimora rostrata</i>	ANT
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB
Tordo americano	<i>Tautoglabrus adspersus</i>	CUN
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	USK
Merluzzo bianco groenlandese	<i>Gadus ogac</i>	GRC
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>	BLI
Molva	<i>Molva molva</i> (Ling)	LIN
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>	LUM
Ombrina americana	<i>Menticirrhus saxatilis</i>	KGF
Pesce palla maculato	<i>Sphaeroides maculatus</i>	PUF
Licodi (NS)	<i>Lycodes</i> sp.	ELZ
Blennio viviparo americano	<i>Macrozoarces americanus</i>	OPT
Merluzzo artico	<i>Boreogadus saida</i>	POC

Nome comune	Nome scientifico	Codice Alpha-3
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG
Granatiere	<i>Macrourus berglax</i>	RHG
Cicerelli	<i>Ammodytes</i> sp.	SAN
Scazzoni	<i>Myoxocephalus</i> sp.	SCU
Sarago americano	<i>Stenotomus chrysops</i>	SCP
Tautoga	<i>Tautoga onitis</i>	TAU
Tile gibboso	<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>	TIL
Musdea americana (*)	<i>Urophycis tenuis</i>	HKW
Bavose lupe (NS)	<i>Anarhicas</i> sp.	CAT
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	CAA
Bavosa lupa	<i>Anarhichas minor</i> (Spotted wolffish)	CAS
Pesci demersali (NS)		GRO
Pesci pelagici		
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	HER
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	MAC
Fieto americano	<i>Peprilus triacanthus</i>	BUT
Alaccia americana	<i>Brevoortia tyrannus</i>	MHA
Costardella	<i>Scomberesox saurus</i>	SAU
Sardoncino americano	<i>Anchoa mitchilli</i>	ANB
Pesce serra	<i>Pomatomus saltatrix</i>	BLU
Carango cavallo	<i>Caranx hippos</i>	CVJ
Tombarello	<i>Auxis thazard</i>	FRI
Maccarello reale	<i>Scomberomourus cavalla</i>	KGM
Maccarello reale maculato	<i>Scomberomourus maculatus</i>	SSM
Pesce vela del Pacifico	<i>Istiophorus platypterus</i>	SAI
Marlin bianco	<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM
Marlin azzurro	<i>Makaira nigricans</i>	BUM
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	SWO
Tonno bianco	<i>Thunnus alalunga</i>	ALB
Palamita	<i>Sarda sarda</i>	BON
Tonnetto	<i>Euthynnus alletteratus</i>	LTA
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>	BET
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>	BFT
Tonnetto striato	<i>Katsuwonus pelamis</i>	SKJ
Tonno albacora	<i>Thunnus albacares</i>	YFT
Sgombri (NS)	<i>Scombridae</i>	TUN
Pesci ossei pelagici (NS)		PEL

Nome comune	Nome scientifico	Codice Alpha-3
Invertebrati		
Calamaro (Loligo)	<i>Loligo pealei</i>	SQL
Totano (<i>Illex</i>)	<i>Illex illecebrosus</i>	SQI
Calamari (NS)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	SQU
Cannolicchio dell'Atlantico	<i>Ensis directus</i>	CLR
Cappa dura	<i>Mercenaria mercenaria</i>	CLH
Cappa artica	<i>Arctica islandica</i>	CLQ
Cappa molle	<i>Mya arenaria</i>	CLS
Cappa americana	<i>Spisula solidissima</i>	CLB
Cappa	<i>Spisula polynyma</i>	CLT
Bivalvi (NS)	<i>Prionodesmacea, Teleodesmacea</i>	CLX
Canestrello americano	<i>Argopecten irradians</i>	SCB
Canestrello calico	<i>Argopecten gibbus</i>	SCC
Canestrello d'Islanda	<i>Chlamys islandica</i>	ISC
Cappasanta americana	<i>Placopecten magellanicus</i>	SCA
Pettinidi (NS)	<i>Pectinidae</i>	SCX
Ostrica della Virginia	<i>Crassostrea virginica</i>	OYA
Mitilo	<i>Mytilus edulis</i>	MUS
Busici (NS)	<i>Busyon sp.</i>	WHX
Chioccioline di scogliera (NS)	<i>Littorina sp.</i>	PER
Molluschi marini (NS)	<i>Mollusca</i>	MOL
Granciporro atlantico giallo	<i>Cancer irroratus</i>	CRK
Granchio nuotatore	<i>Callinectes sapidus</i>	CRB
Granchio comune	<i>Carcinus maenas</i>	CRG
Granciporro atlantico rosso	<i>Cancer borealis</i>	CRJ
Grancevola artica	<i>Chionoecetes opilio</i>	CRQ
Granchio rosso di fondale	<i>Geryon quinque-dens</i>	CRR
Granchio reale	<i>Lithodes maja</i>	KCT
Crostacei reptanti (NS)	<i>Reptantia</i>	CRA
Astice americano	<i>Homarus americanus</i>	LBA
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	PRA
Gamberetto rosa	<i>Pandalus montagui</i>	AES
Mazzancolle (NS)	<i>Penaeus sp.</i>	PEN
Gamberetti	<i>Pandalus sp.</i>	PAN
Crostacei di mare (NS)	<i>Crustacea</i>	CRU
Ricci di mare	<i>Strongylocentrotus sp.</i>	URC
Polichetti (NS)	<i>Polychaeta</i>	WOR

Nome comune	Nome scientifico	Codice Alpha-3
Limulo	<i>Limulus polyphemus</i>	HSC
Invertebrati acquatici (NS)	<i>Invertebrata</i>	INV
Altri pesci		
Falsa aringa atlantica	<i>Alosa pseudoharengus</i>	ALE
Ricciole	<i>Seriola</i> sp.	AMX
Grongo americano	<i>Conger oceanicus</i>	COA
Anguilla americana	<i>Anguilla rostrata</i>	ELA
Missina	<i>Myxine glutinosa</i>	MYG
Alaccia americana	<i>Alosa sapidissima</i>	SHA
Argentine (NS)	<i>Argentina</i> sp.	ARG
Ombrina	<i>Micropogonias undulatus</i>	CKA
Aguglia americana	<i>Strongylura marina</i>	NFA
Salmone atlantico	<i>Salmo salar</i>	SAL
Latterino menidia	<i>Menidia menidia</i>	SSA
Alaccia vessillifera	<i>Opisthonema oglinum</i>	THA
Alepocefalo	<i>Alepocephalus bairdii</i>	ALC
Ombrina nera	<i>Pogonias cromis</i>	BDM
Perchia nera	<i>Centropristis striata</i>	BSB
Alosa canadese	<i>Alosa aestivalis</i>	BBH
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	CAP
Salmerini (NS)	<i>Salvelinus</i> sp.	CHR
Cobia	<i>Rachycentron canadum</i>	CBA
Leccia dei Caraibi	<i>Trachinotus carolinus</i>	POM
Alosa americana	<i>Dorosoma cepedianum</i>	SHG
Grugnoli (NS)	<i>Pomadasyidae</i>	GRX
Alosa	<i>Alosa mediocris</i>	SHH
Pesce lanterna	<i>Notoscopelus</i> sp.	LAX
Muggini (NS)	<i>Mugilidae</i>	MUL
Fieto americano	<i>Peprilus alepidotus</i> (= paru)	HVF
Pesce burro maculato	<i>Orthopristis chrysoptera</i>	PIG
Sperlano	<i>Osmerus mordax</i>	SMR
Ombrina ocellata	<i>Sciaenops ocellatus</i>	RDM
Pagro mediterraneo	<i>Pagrus pagrus</i>	RPG
Suro americano	<i>Trachurus lathami</i>	RSC
Perchia americana	<i>Diplectrum formosum</i>	PES
Sarago americano	<i>Archosargus probatocephalus</i>	SPH
Corvina striata	<i>Leiostomus xanthurus</i>	SPT
Ombrina dentata	<i>Cynoscion nebulosus</i>	SWF

Nome comune	Nome scientifico	Codice Alpha-3
Ombrina dentata	<i>Cynoscion regalis</i>	STG
Persicospigola striata	<i>Morone saxatilis</i>	STB
Storioni (NS)	<i>Acipenseridae</i>	STU
Tarpon	<i>Tarpon (= megalops) atlanticus</i>	TAR
Trote (NS)	<i>Salmo</i> sp.	TRO
Persicospigola americana	<i>Morone americana</i>	PEW
Berici (NS)	<i>Beryx</i> sp.	ALF
Spinarolo	<i>Squalus acantias</i>	DGS
Spinaroli (NS)	<i>Squalidae</i>	DGX
Squalo toro	<i>Odontaspis taurus</i>	CCT
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>	POR
Squalo mako	<i>Isurus oxyrinchus</i>	SMA
Squalo grigio	<i>Carcharhinus obscurus</i>	DUS
Verdesca	<i>Prionace glauca</i>	BSH
Squaliformi (NS)	<i>Squaliformes</i>	SHX
Squalo musoguzzo	<i>Rhizoprionodon terraenovae</i>	RHT
Pescecane nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>	CFB
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>	GSK
Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>	BSK
Razze (NS)	<i>Raja</i> sp.	SKA
Razza	<i>Leucoraja erinacea</i>	RJD
Razza	<i>Amblyraja hyperborea</i>	RJG
Razza	<i>Dipturus laevis</i>	RJL
Razza occhiata	<i>Leucoraja ocellata</i>	RJT
Razza stellata	<i>Amblyraja radiata</i>	RJR
Razza	<i>Malcoraja senta</i>	RJS
Razza	<i>Bathyrāja spinicauda</i>	RJO
Pesci ossei (NS)		FIN

(*) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere *Urophycis* sono designati come segue ai fini delle relazioni statistiche: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come *Musdea americana*, *Urophycis tenuis*; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come *Musdea americana*, *Urophycis tenuis*; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere *Urophycis* catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come *Musdea atlantica*, *Urophycis chuss*.

ALLEGATO II

Il seguente è un elenco parziale degli stock soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 21.

ANG/N3NO.	<i>Lophius americanus</i>	Rana pescatrice americana
CAA/N3LMN.	<i>Anarhichas lupus</i>	Lupo di mare
CAP/N3LM.	<i>Mallotus villosus</i>	Capelin
CAT/N3LMN.	<i>Anarhichas</i> sp.	Bavose lupe
HAD/N3LNO.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Eglefino
HAL/N23KL.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Ippoglosso atlantico
HAL/N3M.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Ippoglosso atlantico
HAL/N3NO.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Ippoglosso atlantico
HER/N3L.	<i>Clupea harengus</i>	Aringa
HKR/N2J3KL	<i>Urophycis chuss</i>	Musdea atlantica
HKR/N3MNO.	<i>Urophycis chuss</i>	Musdea atlantica
HKS/N3NLMO	<i>Merluccius bilinearis</i>	Nasello atlantico
RNG/N23.	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere
HKW/N2J3KL	<i>Urophycis tenuis</i>	Musdea americana
POK/N3O.	<i>Pollachius virens</i>	Merluzzo carbonaro
RHG/N23.	<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere
SKA/N2J3KL	<i>Raja</i> sp.	Razze
SKA/N3M.	<i>Raja</i> sp.	Razze
SQI/N56.	<i>Illex illecebrosus</i>	Totano
VFF/N3LMN.	—	Pesci non sottoposti a cernita, non identificati
WIT/N3M.	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Passera lingua di cane
YEL/N3M.	<i>Limanda ferruginea</i>	Limanda

ALLEGATO III

TAGLIA MINIMA DEI PESCI ⁽¹⁾

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 cm ⁽¹⁾
Ippoglosso nero	30 cm	Senza oggetto	Senza oggetto	Senza oggetto
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	Senza oggetto
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	Senza oggetto

⁽¹⁾ Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

⁽¹⁾ Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

ALLEGATO IV

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

<i>Tipo di informazione</i>		<i>Codice standard</i>
Nome della nave		01
Nazionalità della nave		02
Numero di registrazione della nave		03
Porto di immatricolazione		04
Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)		10
Tipo di attrezzo	Data — giorno	20
— Mese		21
— Anno		22
Posizione — latitudine		31
— Longitudine		32
— Zona statistica		33
(*) n. di cale nel periodo di 24 ore		40
(*) n. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore		41
Nomi delle specie (allegato II)		
Catture quotidiane di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)		50
Catture giornaliere di ciascuna specie destinate al consumo umano in forma di pesce		61
Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione		62
Rigetti quotidiani di ciascuna specie		63
Luogo o luoghi di trasbordo		70
Data o date di trasbordo		71
Firma del comandante		80
(*) Qualora vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi nello stesso periodo di 24 ore, occorre procedere a registrazioni distinte per ciascun tipo di attrezzi.		

Codici degli attrezzi

Categoria di attrezzi	Abbreviazione standard Codice
RETI DA CIRCUIZIONE	
Rete da circuizione a chiusura	PS
Reti da circuizione azionate da un natante	PS1
Reti da circuizione azionate da due natanti	PS2
Rete da circuizione senza chiusura (lampara)	LA
SCIABICHE	
Sciabiche da natante	SB
Sciabica danese	SV
Sciabica scozzese	SDN
Sciabica a coppia	SSC
Sciabiche (non specificato)	SPR
RETI DA TRAINO	
Nasse	SX
Reti a strascico	FPO
Sfogliare	TBB
Reti da traino a divergenti ⁽¹⁾	OTB
Rete a strascico a coppia	PTB
Reti a strascico per scampi	TBN
Reti da traino pelagiche per gamberetti	TBS
Reti a strascico (non specificato)	TB

Categoria di attrezzi	Abbreviazione standard Codice
Reti da traino pelagiche	
Rete da traino pelagica a divergenti	OTM
Rete a strascico a coppia	PTM
Reti da traino pelagiche per gamberetti	TMS
Reti da traino pelagiche (non specificato)	TM
Reti da traino gemelle a divergenti	OTT
Reti da traino a divergenti (non specificato)	OT
Reti a traino a coppia (non specificato)	PT
Altre reti da traino (non specificato)	TX
DRAGHE	
Draghe tirate da natanti	DRB
Draghe a mano	DRH
RETI DA RACCOLTA	
Reti da raccolta portatili (balance)	LNP
Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS
Reti da raccolta (non specificato)	LN
RETI DA LANCIO	
Giacchi	FCN
Reti da lancio (non specificato)	FG
RETI DA IMBROCCO E RETI DA POSTA IMPIGLIANTI	
Reti da posta (ancorate)	GNS
Reti da posta derivanti	GND
Reti da posta circuitanti	GNC
Reti da posta a pali	GNF
Tremagli	GTR
Reti combinate (da imbrotto-tremagli)	GTN
Reti da imbrotto e reti da posta impiglianti (non specificato)	GEN
Reti da imbrotto (non specificato)	GN
TRAPPOLE	
Trappole (reti trappola non coperte)	FPN
Cogolli	FYK
Reti fisse a corrente	FSN
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.	FWR
Trappole di superficie	FAR
Trappole (non specificato)	FIX
AMI E PALANGARI	
Lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano) ⁽²⁾	LHP
Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	LHM
Palangari fissi	LLS
Palangari derivanti	LLD
Palangari (non specificato)	LL
Lenze al traino	LTL
Ami e palangari (non specificato) ⁽³⁾	LX
RAMPINI E ARPONI	
Arponi	HAR
MACCHINE PER LA RACCOLTA	
Pompe	HMP
Draghe automatiche	HMD
Macchine per la raccolta (non specificato)	HMX

Categoria di attrezzi	Abbreviazione standard Codice
ATTREZZI VARI ⁽⁴⁾	MIS
ATTREZZI PER LA PESCA SPORTIVA	RG
ATTREZZI NON NOTI O NON SPECIFICATI	NK

⁽¹⁾ Le organizzazioni di pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2, e OTM-1 e OTM-2.

⁽²⁾ Inclusa la tecnica detta «jigging».

⁽³⁾ Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.

⁽⁴⁾ Questa voce comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e con o senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.

Codici delle navi

1. Tipi principali di navi

Codice FAO	Tipo di nave
BO	Nave guardapesca
CO	Nave per la formazione alla pesca
DB	Nave draga (non continua)
DM	Nave draga (continua)
DO	Nave da traino a sfogliara
DO	Nave draga n.s.a.
FO	Nave per trasporto di pesce
FX	Nave da pesca n.s.a.
GO	Peschereccio con reti a circuizione
HOX	Nave madre n.s.a.
HSF	Nave madre officina
KO	Nave ospedale
LH	Peschereccio con lenze a mano
LL	Peschereccio a palangari
LO	Peschereccio con lenze
LP	Peschereccio con lenze e canne
LT	Peschereccio con lenze trainate
MO	Navi polivalenti
MSN	Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano
MTG	Peschereccio per traino a reti derivanti
MTS	Peschereccio per traino e circuizione
NB	Peschereccio con un'unica rete da raccolta
NO	Peschereccio con reti da raccolta
NOX	Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.
PO	Nave con ittiopompe
SN	Peschereccio con sciabica danese
SO	Peschereccio per rete a circuizione
SOX	Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

Codice FAO	Tipo di nave
SP	Peschereccio a cianciolo
SPE	Peschereccio a cianciolo di tipo europeo
SPT	Peschereccio con reti a circuizione per tonni
TO	Peschereccio per traino
TOX	Pescherecci per traino n.s.a.
TS	Peschereccio da traino laterale
TSF	Peschereccio da traino laterale congelatore
TSW	Peschereccio da traino laterale per pesce fresco
TT	Peschereccio per traino poppiero
TTF	Peschereccio congelatore per traino poppiero
TTP	Nave officina per traino poppiero
TU	Peschereccio per rete da traino con buttafuori
WO	Natante posa trappole
WOP	Natante posa nasse
WOX	Natante posa trappole n.s.a.
ZO	Nave da ricerca alieutica
DRN	Peschereccio con reti da posta derivanti
n.s.a. = non specificato altrove.	

2. Principali attività delle navi

Codice ALFA	Categoria
ANC	Cala
DRI	Pesca con rete derivante
FIS	Pesca
HAU	Salpamento
PRO	Trattamento
STE	Trattamento con vapore
TRX	Trasbordo (carico o scarico)
OTH	Altre (da specificare)

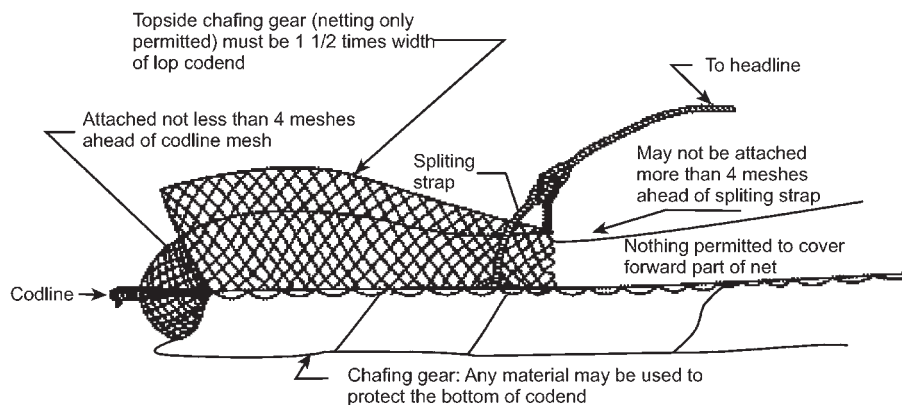
ALLEGATO V

FODERONI AUTORIZZATI

1. Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

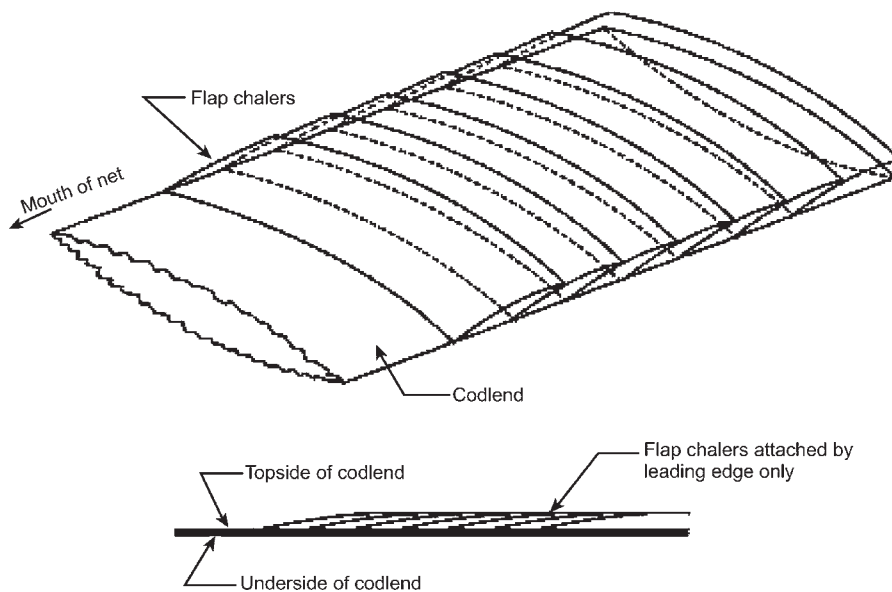
- a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 5;
- b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;
- c) la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza della parte coperta del sacco, misurata perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco.



2. Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a prescindere dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, a condizione che:

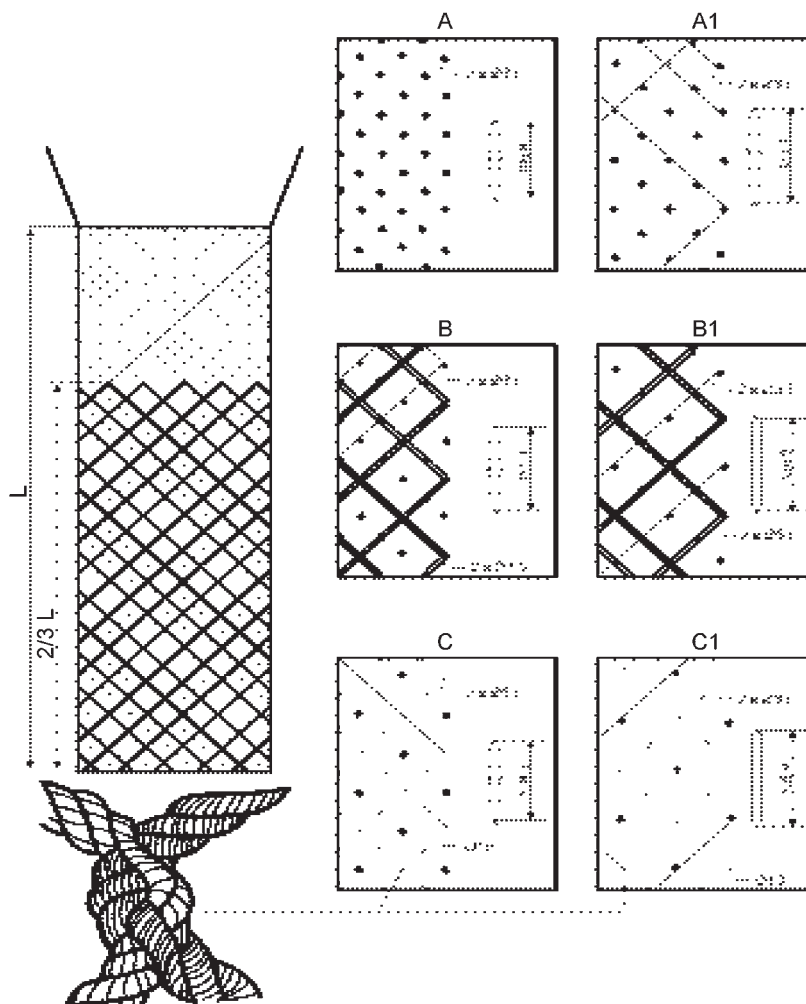
- i) ogni pezza:
 - a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco;
 - b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);
 - c) non sia più lunga di dieci maglie; nonché
- ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.



FODERONE DI TIPO POLACCO

3. Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo i bordi anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

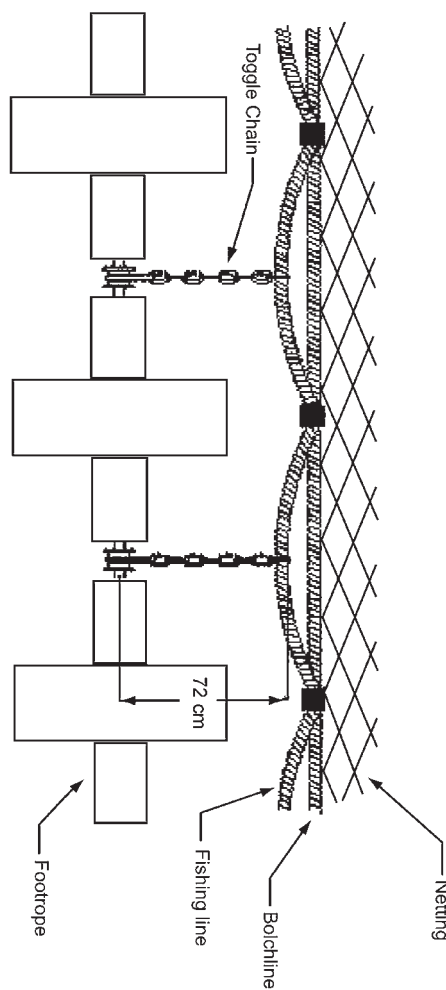


ALLEGATO VI

CATENELLE DISTANZIATRICI PER RETI DA TRAINO PER GAMBERI: ZONA NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto a intervalli variabili. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.



ALLEGATO VII

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE CATTURE E I RAPPORTI DEI PESCHERECCI

1. Rapporto «catture in entrata»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Della	FR	O	Nome della parte che trasmette
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «COE» per rapporto «catture in entrata»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Nome del comandante	MA	O	Nome del comandante della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Area di cui trattasi	RA	O	Divisione NAFO in cui la nave è in procinto di entrare
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
A bordo	OB	O	Peso totale arrotondato del pesce suddiviso per specie (codice alpha-3) a bordo all'entrata nella zona di regolamentazione NAFO espresso in chilogrammi arrotondati a 100. Consentire diverse coppie di campi consistenti di specie + 9 peso, con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //OB/specie peso specie peso specie peso//
Specie bersaglio	DS	O	Specie bersaglio. Consentire l'inserimento di diverse specie con il valore separato da spazi, ad esempio //DS/specie specie specie//
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

2. Rapporto di «entrata» nella zona di regolamentazione

Dato	Dato codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Della	FR	O	Nome della parte che trasmette
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «ENT» per rapporto «catture in entrata»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Area di cui trattasi	RA	O	Divisione NAFO in cui la nave è entrata
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

3. Rapporto «catture»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «CAT» per rapporto «catture»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Parte contraente Riferimento interno Numero	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O ¹	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ¹	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Catture	CA		Dato relativo all'attività; catture totali detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo		O O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Giorni di pesca	DF	O	Dato relativo all'attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto «catture»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

4. Rapporto «trasbordi»

Dato	Campo codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Della	FR	O	Nome della parte che trasmette
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio «TRA» per rapporto «trasbordi»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Nome del comandante	MA	F	Nome del comandante della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Quantitativo caricato o scaricato	KG		Quantitativo caricato o scaricato nella zona di regolamentazione, per specie (in coppia se necessario)
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Trasbordato su	TT	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente
Trasbordato da	TF	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda
Latitudine	LA	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; latitudine stimata del luogo in cui il comandante intende effettuare il trasbordo
Longitudine	LO	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; longitudine stimata del luogo in cui il comandante intende effettuare il trasbordo
Data prevista	PD	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; data UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (AAAAMMGG)
Ora prevista	PT	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (OOMM)
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

⁽¹⁾ Secondo il caso.

⁽²⁾ Facoltativo per i rapporti trasmessi dalle navi riceventi dopo il trasbordo.

5. Rapporto «catture in uscita»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Della	FR	O	Nome della parte che trasmette
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; «COX» per rapporto «catture in uscita»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Nome del comandante	MA	O	Nome del comandante della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Area di cui trattasi	RA	O	Zona NAFO da cui la nave è in procinto di uscire
Catture	CA		Dato relativo all'attività; catture totali detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Giorni di pesca	DF	O	Dato relativo all'attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto «catture»
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

6. Rapporto di «uscita» dalla zona di regolamentazione

Dato	Dato codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Della	FR	O	Nome della parte che trasmette
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; «EXI» per rapporto «catture in uscita»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Nome del comandante	MA	O	Nome del comandante della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

7. Rapporto «porto di sbarco»

Dato	Dato codice	Obbligatorio/Facoltativo	Osservazioni:
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Della	FR	O	Nome della parte che trasmette
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del rapporto della nave per l'anno in causa
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POR»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Nome del comandante	MA	F	Nome del comandante della nave
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Stato costiero	CS	O	Dato relativo all'attività; Stato costiero del porto di sbarco
Nome del porto	PO	O	Dato relativo all'attività; nome del porto di sbarco
Data prevista	PD	O	Dato relativo all'attività; data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (AAAAMMGG)
Ora prevista	PT	O	Dato relativo all'attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (OOMM)
Quantitativo da sbarcare	KG	O	Dato relativo all'attività; quantitativo di ogni specie da sbarcare in porto, in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo			Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Dato	Dato codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni:
Quantitativo a bordo	OB	O	Dato relativo all'attività; quantitativi di ogni specie detenuti a bordo, in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo			Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

(¹) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

ALLEGATO VIII

RAPPORTO SINTETICO DELL'OSSERVATORE

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI PESCA

ORA LOCALE ZT +.....

1. Numero d'ordine Data Ora Nome dell'osservatore
 Nave Numero di registrazione Nazionalità

2. Tipo di attrezzo Numero di cale effettuate Dimensione delle maglie mm
 Numero di ami
 Numero di reti da imbrocco di m
 Attacco di dispositivi alle reti Dimensioni di maglia dei dispositivi fissati alle reti mm

3. Posizione N O Profondità M Tempo di pesca

Divisione NAFO

Cambiamento divisione NAFO ☐ ☐ Posizione N O Ora UTC
 sì no

Rapporto di posizione trasmesso ☐ ☐ Codice Zona
 sì no

Via Radio DTG UTC

Indicare se la posizione effettiva corrisponde all'ultimo rapporto di posizione trasmesso

☐ ☐
 sì no

4. Catture detenute a bordo. Tutte le specie, in chilogrammi

Specie	Peso vivo (PV) stimato dall'osservatore		Giornale di bordo CE in PV	Registro di produzione	Tipo di trasformazione	Fattori di conversione	
	Cala attuale	Totali cumulativi	Foglio n.	Foglio n.		Osservatore	(

COPIA TRAT

5. Pesci sotto taglia ☐ ☐ Specie
sì no Quantitativo in kg
in %
Rigetti di pesci sotto taglia ☐ ☐ Quantitativo in kg
sì no
6. Altri rigetti ☐ ☐ Specie
sì no Quantitativo in kg
7. Altre osservazioni
.....
.....
.....
.....
.....
8. Data Firma

ALLEGATO IX

Rapporto di ispezione

RAPPORTO DI ISPEZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

(Ispettore: si prega di scrivere in STAMPATELLO)

ISPETTORE/ISPETTORI AUTORIZZATO/I

1. NOME/NOMI PARTE CONTRAENTE
2. Nome e lettere e/o numero di identificazione della nave che trasporta l'ispettore/gli ispettori
.....

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

3. Parte contraente e porto di immatricolazione
4. Nome e numero di immatricolazione della nave
5. Nome del comandante
6. Nome e indirizzo dell'armatore
7. Posizione determinata dal comandante della nave d'ispezione a UTC Latitudine Longitudine
8. Posizione determinata dal comandante del peschereccio a UTC Latitudine Longitudine

DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL'ISPEZIONE

9. Data Ora di arrivo a bordo UTC-Ora di partenza UTC

MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI

10. Tipo di rete

Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi) — Campioni di 20 maglie 100 mm +

	Larghezza (dimensione di maglia)																Media Legale	
	larghezza																dimensione	
1ª rete																		
2ª rete																		

Foderone – Campioni dimaglie

1ª rete																		
2ª rete																		

Parte restante della rete — Campioni di 20 maglie

1ª rete																		
2ª rete																		

11. Indicare se le registrazioni relative alle catture sono state conservate a bordo per l'intera durata del periodo contingente.

SÌ/NO

Esito dell'ispezione del pescato detenuto a bordo

12. Esito dell'ispezione del pescato relativo all'ultima retata (se del caso)

TOTALE (t)	SPECIE CATTURATE	PERCENTUALE DI CIASCUNA SPECIE

13. Esito dell'ispezione delle catture a bordo

SPECIE E CODICE ALPHA-3	STIMA DEGLI ISPETTORI (t)

Osservazioni degli ispettori sulle modalità di calcolo delle stime:

.....

.....

.....

14. Riepilogo delle catture registrate nel giornale di bordo per la bordata in corso (1) e per il periodo contingente (2):

DATA DI ENTRATA NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO	DIVISIONE	SPECIE E CODICE ALPHA-3	CATTURE (t)	MODO DI TRASFORMAZIONE	RIGETTI

- 15.

Natura dell'infrazione:

Firma dell'ispettore:

Firma del comandante:

ANNOTAZIONI E OSSERVAZIONI

16. Documenti controllati a seguito di un'infrazione

17. Osservazioni: (ove si riscontri una differenza tra le stime degli ispettori delle catture detenute a bordo e i quantitativi riportati nei corrispondenti riepiloghi dei giornali di bordo, indicare tale differenza in percentuale)

.....

.....

18. Soggetti fotografati in relazione all'infrazione

.....
.....

19. Altre annotazioni, dichiarazioni e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori

.....
.....

20. Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone

.....
.....

21. Nome e firma del secondo ispettore o del testimone

22. Firma dell'ispettore responsabile

23. Dichiarazione del testimone/dei testimoni del comandante

.....
.....

24. Nome e firma del testimone/dei testimoni del comandante

25. Conferma di ricezione del rapporto:

Il sottoscritto, comandante della nave, conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. Tale firma non comporta l'accettazione di qualsivoglia parte del contenuto del rapporto.

Data Firma

26. Osservazioni e firma del comandante della nave

.....
.....
.....
.....

COPIA DEL RAPPORTO È CONSEGNATA AL COMANDANTE. L'ORIGINALE È CONSERVATO DALL'ISPETTORE CHE LO INOLTRA A CHI DI DOVERE.

27. I formulari del rapporto di ispezione devono essere raggruppati in un fascicolo in cui ciascuna pagina è costituita da un originale e da due copie carbone (di cui, se possibile, una di colore giallo e una di colore verde).

28. Le pagine devono essere perforate nel margine superiore ed inferiore in modo da poter essere estratte facilmente.

29. I punti da 1 a 8 e il punto 18 del rapporto devono essere evidenziati con inchiostro rosso.

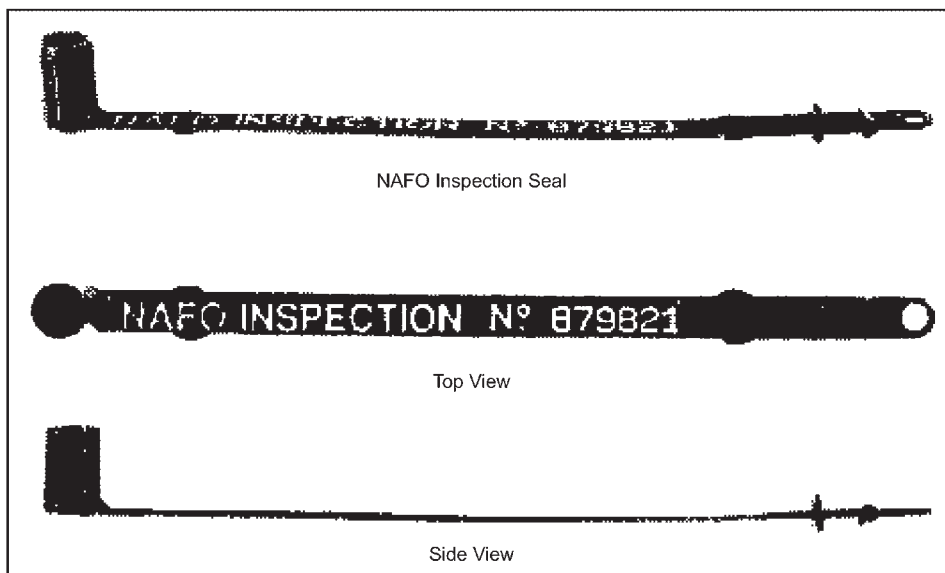
30. I fascicoli dovrebbero possibilmente comprendere 20 serie complete di formulari (originali più due copie carbone).

Una volta staccate dal fascicolo, le pagine dovrebbero avere le seguenti dimensioni: 355,5 mm (14") di lunghezza per 216 mm (8 1/2") di larghezza.

—

ALLEGATO X

Sigillo di ispezione della NAFO



Il sigillo di ispezione della NAFO comprende i seguenti elementi:

Ragione sociale	LOB TAG
Marchio	«N. di ispezione NAFO a sei cifre»
Materiali	polietilene riciclabile
Colore	(arancio)
Indice di fusione	6,70 + 0,60 (secondo la norma internazionale)
Densità	953 + 0,003 (secondo la norma internazionale)
Punto di rottura (carico)	min. 45 kg (t 20 °C)

PARTE II

(da compilare a cura dell'ispettore trascorse 72 ore
dall'osservazione registrata nella parte I)

(NON APPLICABILE ALLE PARTI NON CONTRAENTI)

Il sottoscritto certifica che le informazioni relative al peschereccio
trasmesse alle autorità dalle autorità competenti della parte
contraente ai sensi degli articoli 21 e 22 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO non
corrispondono alle osservazioni riportate nella parte I del presente rapporto.

Ispettore autorizzato:

Firma:

ALLEGATO XII

Rapporti di ispezione in porto

A. MODELLO DI «RAPPORTO DI ISPEZIONE IN PORTO»

Pagina n. del

1. DATI RELATIVI ALL'ISPEZIONE

Autorità di ispezione

Data del rapporto

Porto di ispezione

Nome della nave

2. DATI RELATIVI ALLA BORDATA ⁽¹⁾

Data di inizio della bordata

Numero della bordata ⁽²⁾

Attività nella zona di regolamentazione NAFO:

Data di entrata nella zona di
regolamentazione

Data di uscita dalla zona di
regolamentazione

Altre zone frequentate

Data di conclusione della bordata

3. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ⁽³⁾

Identificazione esterna

Indicativo internazionale di chiamata

Stato di bandiera

Parte contraente della NAFO

Porto di origine

Armatore

Operatore della nave

Nome del comandante

4. ESITO DELL'ISPEZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCARICO (*)

4.1. Informazioni generali

Inizio delle operazioni di scarico: Data Ora

Fine delle operazioni di scarico: Data Ora

La nave ha scaricato tutte le catture a bordo?

SI Se SI, compilare la tabella 4.2

NO Se NO, compilare la tabella 4.3

Osservazioni

4.2. Quantitativi scaricati

Specie (Codice FAO)	Presentazione	Peso vivo (giornale di bordo, kg)	Fattore di conversione	Peso lavorato degli sbarchi (kg)	Equivalente peso vivo (kg)	Diff. (kg)	Diff. (%)
Osservazioni							

4.3. Quantitativi rimanenti a bordo della nave

Da compilare qualora parte delle catture resti a bordo della nave dopo il completamento delle operazioni di scarico

Specie	Presentazione	Fattore di conversione	Peso lavorato (kg)	Equivalente peso vivo (kg)
Osservazioni				

5. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (*)

5.1. Dati generali

Numero di attrezzi controllati

Data del controllo

La nave ha formato oggetto di una segnalazione?

In caso affermativo, compilare per intero il modello di «controllo dell'ispezione in porto»

In caso negativo, compilare il modello esclusi i dati figuranti nel sigillo della NAFO.

☐ SI

☐ NO

5.2. Dati relativi alle reti da traino a divergenti

Numero di sigillo della NAFO		
Il sigillo è intatto?	Sì	NO
Tipo di attrezzo:		
Allegati:		
Distanza tra le sbarre della griglia (mm):		
Tipo di maglia:		
Dimensione media delle maglie (mm):		
Parte di rete		
Bracci:		
Corpo:		
Avansacco:		
Sacco:		

B. INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL RAPPORTO

1. DATI RELATIVI ALL'ISPEZIONE

Dato	O/F	Categoria, definizione
Autorità di ispezione	O	Dati relativi all'ispezione: nome dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato
Data	O	Dati relativi all'ispezione: data di compilazione del rapporto
Porto di ispezione	O	Dati relativi all'attività della nave: luogo in cui la nave è stata sottoposta ad ispezione: porto seguito dal codice ISO-3 del paese (ad esempio «St Johns/CAN»)
Nome della nave	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave

2. DATI RELATIVI ALLA BORDATA

Dato	O/F	Categoria, definizione
Data di inizio della bordata	O	Dati relativi all'attività della nave: data di inizio della bordata
Numero della bordata	F	Dati relativi all'attività della nave: numero della bordata di pesca nell'anno in corso
Data di entrata nella zona di regolamentazione	O	Dati relativi all'attività della nave: data di entrata della nave nella zona di regolamentazione della NAFO per la bordata in questione
Data di uscita dalla zona di regolamentazione	O	Dati relativi all'attività della nave: data di uscita della nave dalla zona di regolamentazione della NAFO per la bordata in corso
Altre zone frequentate	F	Dati relativi all'attività della nave: altre zone in cui la nave ha praticato la pesca nel corso della bordata
Data di conclusione della bordata	O	Dati relativi all'attività della nave: data di conclusione della bordata

3. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

Dato	O/F	Categoria, definizione
Numero di identificazione esterno	O	Dati relativi all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Indicativo internazionale di chiamata	O	Dati relativi all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Stato di bandiera	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: Stato di immatricolazione della nave, codice ISO-3 del paese
Parte contraente della NAFO	F ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave: parte contraente della NAFO, codice ISO del paese, EUR per Comunità europea, NCP per parte non contraente
Porto di origine	F	Dati relativi all'immatricolazione della nave: porto di immatricolazione della nave o porto di origine
Armatore	O	Dati relativi all'immatricolazione della nave: nome e indirizzo dell'armatore
Operatore della nave	O ⁽²⁾	Dati relativi all'immatricolazione della nave: responsabile dell'utilizzo della nave
Nome del comandante	F	Dati relativi all'attività della nave: nome del comandante

⁽¹⁾ Se diverso dallo Stato di bandiera.
⁽²⁾ Se diverso dall'armatore.

4. ESITO DELL'ISPEZIONE DELLE OPERAZIONI DI SCARICO

4.1. Informazioni generali

Dato	O/F	Categoria, definizione
Data di inizio delle operazioni di scarico	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: data di inizio delle operazioni di scarico
Data di conclusione delle operazioni di scarico	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: data di conclusione delle operazioni di scarico
La nave ha sbarcato tutte le catture presenti a bordo?	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: la nave ha sbarcato tutte le catture presenti a bordo? Indicare Y in caso affermativo, N in caso negativo
Osservazioni	F	Dati relativi alle operazioni di scarico: eventuali osservazioni In caso di scarico parziale, indicare una stima delle catture rimanenti a bordo

4.2. Quantitativi scaricati

Dato	O/F	Categoria, definizione
Specie	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: codice alpha-3 FAO (parte V, elenco II, allegato II)
Presentazione	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: tipo di prodotto
Peso vivo	O	Quantitativi ricavati dal giornale di bordo
Fattore di conversione	F	Dati relativi al prodotto: fattore di conversione definito dal comandante per specie, taglia e presentazione, facoltativo se già indicato nella tabella B
Peso lavorato	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati per specie e presentazione, in chilogrammi di prodotto, arrotondati a 10
Equivalente peso vivo	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto x fattore di conversione», in chilogrammi, arrotondati a 10
Osservazioni	F	Dati relativi alle operazioni di scarico: eventuali osservazioni

4.3. Quantitativi rimanenti a bordo della nave

Dato	O/F	Categoria, definizione
Specie	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: codice alpha-3 FAO
Presentazione	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: tipo di prodotto
Fattore di conversione	F	Dati relativi al prodotto: fattore di conversione definito dal comandante per specie, taglia e presentazione, facoltativo se già indicato nella tabella B
Peso lavorato	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati per specie e presentazione, in chilogrammi di prodotto, arrotondati a 10
Equivalente peso vivo	O	Dati relativi alle operazioni di scarico: quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto x fattore di conversione», in chilogrammi, arrotondati a 10
Osservazioni	F	Dati relativi alle operazioni di scarico: eventuali osservazioni

5. ESITO DELL'ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI ⁽⁶⁾

5.1. Informazioni generali

Dato	O/F	Categoria, definizione
Data dell'ispezione	O	Dati relativi all'ispezione: data dell'ispezione degli attrezzi
Attrezzi sottoposti ad ispezione	O	Dati relativi all'ispezione: numero di attrezzi controllati durante l'ispezione in porto

5.2. Dati relativi alle reti da traino a divergenti

Dato	O/F	Categoria, definizione
Numero del sigillo della NAFO	O	Dati relativi all'ispezione (ove del caso): numero del sigillo NAFO apposto sull'attrezzo dopo l'ispezione in mare
Il sigillo è intatto?	O	Indicare se il sigillo NAFO è intatto — «sì» o «no»
Tipo di attrezzo	O	Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca, OTB per reti da traino a divergenti
Allegati		Dati relativi alle reti da traino a divergenti: accessori fissati alla lima da piombo
Distanza tra le sbarre	O	Dati relativi alle reti da traino a divergenti: distanza tra le sbarre in millimetri
Tipo di maglia	O	Dati relativi alle reti da traino a divergenti: tipo di maglia: SQ per maglie quadrate, DI per maglie a diamante
Dimensione media delle maglie	O	Dati relativi alle reti da traino a divergenti: dimensione media delle maglie nella parte della rete, per coppia
Parte della rete da traino	O	Parte della rete misurata
Dimensione delle maglie	O	Dimensioni delle maglie in millimetri

⁽¹⁾ Da compilare, subito dopo l'entrata in porto della nave, a cura dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato utilizzando i dati riportati nel giornale di bordo.

⁽²⁾ Se applicabile.

⁽³⁾ Da compilare sulla base dei dati figuranti nella licenza.

⁽⁴⁾ Da compilare una volta ultimate le operazioni di scarico.

⁽⁵⁾ Si procede ad accertamento qualora venga riferita/constatata un'irregolarità nel corso dell'ispezione in mare. Da compilare nel caso in cui l'ispezione in porto verta anche sugli attrezzi da pesca detenuti a bordo. Compilare un formulario per ciascun attrezzo sottoposto ad ispezione in porto.

⁽⁶⁾ Si procede ad accertamento qualora venga riferita/constatata un'irregolarità nel corso dell'ispezione in mare. Da compilare nel caso in cui l'ispezione in porto verta anche sugli attrezzi da pesca detenuti a bordo. Compilare un formulario per ciascun attrezzo sottoposto ad ispezione in porto.

ALLEGATO XIII

Elenco dei pescherecci IUU della NAFO

Nome della nave (+ nome precedente conosciuto)	Stato di bandiera attuale (Stato di bandiera precedente conosciuto)	Indicativo di chiamata (RC)	Numero OMI
Carmen (Ostovets)	Georgia (Dominica)	4LSK	8522030
Eva (Oyra)	Georgia (Dominica)	4LPH	8522119
Isabella (Olchan)	Georgia (Dominica)	4LSH	8422838
Juanita (Ostro)	Georgia (Dominica)	4LSM	8522042
Ulla (Lisa, Kadri)	Georgia (Dominica)	sconosciuto	8606836

ALLEGATO XIV (a)

1. Rapporto «catture» giornaliero — Capo VII (CAX)

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Commenti
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «CAX» per rapporto «catture»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: nome della nave
Parte contraente Riferimento interno OMI	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero individuale della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave: numero sulla fiancata della nave
Area di cui trattasi	RA	O	Dato relativo all'attività: Divisione NAFO
Latitudine	LA	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Catture giornaliere	CA		Dato relativo all'attività; catture totali detenute a bordo (eccetto i rigetti) per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Rigetti in mare	RJ	O	Dato relativo all'attività; catture rigettate in mare per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo			Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Pesci sotto taglia	US	O	Dato relativo all'attività; catture di pesci sotto taglia per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo			Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

⁽¹⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.⁽²⁾ Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

2. Rapporto dell'osservatore (OBR)

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Commenti
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di serie	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «OBR» per rapporto dell'osservatore
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave: indicativo internazionale di chiamata della nave
Attrezzi di pesca	GE	O	Dato relativo all'attività; codice FAO per gli attrezzi da pesca
Specie bersaglio ⁽¹⁾	DS	O	Dato relativo all'attività; codice FAO della specie
Dimensione delle maglie	ME	O	Dato relativo all'attività; dimensione media delle maglie in millimetri
Area di cui trattasi	RA	O	Dato relativo all'attività; divisione NAFO
Catture giornaliere	CA	O O	Dato relativo all'attività; catture totali detenute a bordo (eccetto i rigetti) per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario Codice FAO della specie Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Specie Peso vivo			
Rigetti in mare	RJ	O ⁽³⁾	Dato relativo all'attività; catture rigettate in mare per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario Codice FAO della specie Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Specie Peso vivo			
Pesci sotto taglia	US	O ⁽³⁾	Dato relativo all'attività; catture di pesci sotto taglia per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto «catture», in coppia se necessario Codice FAO della specie Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Specie Peso vivo			
Giornale di bordo	LB	O	Dato relativo all'attività; «SÌ» o «NO» ⁽⁴⁾
Produzione	PR	O	Dato relativo all'attività; codice per la produzione, cfr. allegato XIV(b)
Rapporti di posizione	HA	O	Dato relativo all'attività; verifica da parte degli osservatori della correttezza dei rapporti del capitano, «SÌ» o «NO» ⁽⁵⁾
Presunte infrazioni	AF	O	Dato relativo all'attività; «SÌ» o «NO» ⁽⁶⁾
Nome dell'osservatore	ON	O	Dato relativo al messaggio; nome dell'osservatore che firma il rapporto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Testo libero	MS	F ⁽⁷⁾	Dato relativo all'attività; per ulteriori osservazioni dell'osservatore
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine del messaggio

⁽¹⁾ La specie bersaglio è la specie che rappresenta il più alto numero di catture per quel giorno.
⁽²⁾ Vale a dire il primo rapporto «catture» per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

⁽³⁾ Da trasmettere solo se pertinente.

⁽⁴⁾ «SÌ» se l'osservatore approva le iscrizioni riportate dal capitano nel giornale di bordo.

⁽⁵⁾ «SÌ» se l'osservatore approva i rapporti di posizione trasmessi dal capitano.

⁽⁶⁾ «SÌ» se viene rilevata un'infrazione.

⁽⁷⁾ Obbligatorio se «LB» = «NO», o «HA» = «NO», o «AF» = «SÌ».

ALLEGATO XIV(b)

Codici dei tipi di prodotti

Codice	Tipo di prodotto
A	Intero — congelato
B	Intero — congelato (cotto)
C	Eviscerato non decapitato — congelato
D	Eviscerato decapitato — congelato
E	Eviscerato decapitato — sezionato — congelato
F	Filetti senza pelle — congelati
G	Filetti con pelle — congelati
H	Pesce salato
I	Pesce in salamoia
J	Pesce in scatola
K	Olio
L	Carne proveniente da pesci interi
M	Carne proveniente da frattaglie
N	Altro (specificare)

COPIA TRATTA DA GURITEL —

REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	62,6
	TR	75,6
	ZZ	69,1
0707 00 05	JO	196,3
	MA	51,7
	TR	75,9
	ZZ	108,0
0709 90 70	MA	50,3
	TR	116,7
	ZZ	83,5
0709 90 80	EG	342,2
	ZZ	342,2
0805 20 10	MA	64,6
	ZZ	64,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	62,8
	HR	26,3
	IL	68,7
	TR	73,1
	ZZ	57,7
0805 50 10	AR	72,2
	EG	78,2
	TR	89,5
	ZA	59,3
	ZZ	74,8
0808 10 80	AR	87,7
	CA	86,9
	CL	86,0
	CN	71,0
	MK	30,6
	US	97,2
	ZA	78,3
	ZZ	76,8
0808 20 50	AR	48,6
	CN	47,4
	TR	145,7
	US	109,4
	ZZ	87,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

COPIA TR

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario semplificare per quanto possibile la politica agricola comune in modo da facilitare l'accesso alla legislazione e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori e dell'amministrazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 prevede un aiuto unico per tutti i prodotti ammissibili elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche e dai loro processi di fabbricazione; di conseguenza, talune condizioni concernenti i processi di fabbricazione dei foraggi secchi disidratati, intese a facilitare la differenziazione tra foraggi essiccati al sole e foraggi disidratati, non hanno più ragion d'essere. Questo cambiamento dovrebbe inoltre favorire un'evoluzione degli usi commerciali e facilitare lo sviluppo di metodi di fabbricazione più efficaci e maggiormente rispettosi dell'ambiente. Occorre al tempo stesso chiarire che il riconoscimento delle imprese di trasformazione resta soggetto alla condizione che esse siano in grado di produrre foraggi essiccati nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003.

(3) Per lo stesso motivo, non è più necessario mantenere gli obblighi relativi alla fabbricazione dei foraggi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione⁽³⁾, il che dovrebbe comportare una riduzione dei costi amministrativi e di controllo.

(4) Per rendere più efficace il controllo in loco delle imprese di trasformazione, occorre chiarire che talune informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti e che le relazioni di controllo devono rendere conto dei documenti esaminati.

(5) Per completare le informazioni relative al bilancio del consumo di energia utilizzata per la produzione dei foraggi disidratati è opportuno introdurre un parametro supplementare.

(6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.

(7) Poiché la campagna 2007/08 è già in corso e per evitare che alcuni operatori del settore siano soggetti a trattamenti diversi a seconda del momento di presentazione della domanda, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo a partire dalla campagna 2008/09.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "foraggi essiccati", i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 (GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 7).

- 2) "altri simili prodotti da foraggio", tutti i prodotti erbacei da foraggio essiccati artificialmente al calore, di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare:

— le leguminose erbacee,

— le graminacee erbacee,

— i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all'allegato IX, punto I, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

- 3) "impresa di trasformazione", l'impresa di trasformazione di foraggi essiccati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro;

- 4) "acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare", ogni persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 10, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1786/2003, debitamente riconosciuta dal competente Stato membro, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione;

- 5) "partita", una quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall'impresa di trasformazione in una sola volta;

- 6) "miscela", un prodotto destinato all'alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione, e aggiunte.

Le "aggiunte" sono prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove.

Tuttavia, un foraggio essiccato contenente aggiunte nel limite massimo del 3 % del peso totale del prodotto finito non è considerato una miscela, purché il tenore di azoto totale rispetto alla sostanza secca dell'aggiunta non superi il 2,4 %;

- 7) "particelle agricole", le particelle identificate secondo il sistema di identificazione delle particelle agricole nel-

l'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo, di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (*);

- 8) "domanda unica di aiuto", la domanda di aiuto di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 796/2004;

- 9) "destinatario finale di una partita di foraggi essiccati", l'ultima persona che abbia ricevuto la partita nella stessa forma che aveva al momento di uscita dall'impresa di trasformazione, che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l'alimentazione degli animali.

(*) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.»

- 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Prodotti ammissibili all'aiuto

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono ammissibili al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi essiccati rispondenti, oltre alle indicazioni previste all'articolo 9 del suddetto regolamento, ai requisiti previsti in materia di commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che escano dal perimetro dell'impresa di trasformazione, tal quali o sotto forma di miscela, oppure, qualora non possano essere immagazzinati entro detto perimetro, da ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'autorità competente.

Il diritto all'aiuto è limitato ai quantitativi di prodotti ottenuti dall'essiccazione dei foraggi prodotti su particelle utilizzate a scopi agricoli ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

- 3) All'articolo 5, il testo della lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) la descrizione degli impianti tecnici, segnatamente dei forni per l'essiccazione artificiale al calore e degli impianti di macinazione, con indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento, e degli impianti per la pesatura, che consentano di ottenere un prodotto finale che rispetti le caratteristiche di umidità e il tenore minimo di proteine di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003;».

- 4) All'articolo 6 la lettera d) è soppressa.

5) L'articolo 8 è soppresso.

6) All'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali, di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1786/2003, sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 tonnellate per ogni partita di foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione o miscelati nell'impresa stessa, secondo il metodo definito dalle direttive della Commissione 76/371/CEE (*), 71/393/CEE (**) e 72/199/CE (**).

(*) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

(**) GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7.

(***) GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6.»

7) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di trasformazione verificano, mediante pesatura sistematica, i quantitativi esatti di foraggi da essiccare e/o da macinare loro consegnati a scopo di trasformazione.»

8) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di trasformazione tengono una contabilità di magazzino distinta per tutte le categorie di foraggi essiccati di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1786/2003.»

9) All'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

«1. Almeno una volta per campagna le autorità competenti procedono alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 12 presso tutte le imprese di trasformazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria, inclusi gli estratti bancari e le fatture corrispondenti.»

10) All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni controllo in loco viene stilata una relazione di controllo dettagliata che dà conto con precisione dei diversi aspetti del controllo e, in particolare, dei documenti e registri esaminati.»

11) All'allegato I, il testo della riga «e» è sostituito dal seguente:

	Voce	Unità	Quantità
e1	Consumo specifico medio	megajoule per chilogrammo di foraggi disidratati	
e2	Energia utilizzata per tonnellata d'acqua evaporata	megajoule per chilogrammo d'acqua evaporata»	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2008/09.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

COPIA

REGOLAMENTO (CE) N. 1389/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2007

recante ottantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 14 novembre 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2007 (GU L 287 dell'1.11.2007, pag. 12).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

- «(a) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (ex AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (ex IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
- (b) AKIDA INVESTMENT CO. LTD. (*alias* AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (ex AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
- (c) GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 07341170152; partita IVA: IT 07341170152.
- (d) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (*ex alias* GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Indirizzo: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Svizzera. Altre informazioni: il presidente della MIGA è Ahmed Idris Nasreddin.
- (e) Hotel Nasco (*alias* Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Indirizzo: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Altre informazioni: a) codice fiscale: 01406430155, b) partita IVA: IT 01406430155.
- (f) Nasco Nasreddin Holding A.S. Indirizzo: (a) Demirhane Caddesi, n. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turchia, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. n. 12, Yenibosna, Istanbul, Turchia. N.B.: l'indirizzo di cui alla lettera (b) è l'ultimo indirizzo indicato per questa voce nell'archivio Investimenti esteri del ministero del Tesoro turco.
- (g) NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 08557650150; partita IVA: IT 08557650150.
- (h) NASCOTEX SA (*alias* INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (*alias* INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangeri, Marocco; KM 7 Route de Rabat, Tangeri, Marocco.
- (i) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 03464040157; partita IVA: IT 03464040157.
- (j) NASREDDIN FOUNDATION, (*alias* NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
- (k) NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (*alias* NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas.
- (l) NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (*alias* NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.»

(2) La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Ahmed Idris **Nasreddin** (*alias* a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin). Indirizzo: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) 10, Route De Cap Spartel, Tangeri, Marocco, d) N. 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Svizzera. Data di nascita: 22.11.1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7.9.2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: a) nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco, b) presidente della Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2007****relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	74
Stato membro	Germania
Stock	NEP/3A/BCD
Specie	Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)
Zona	IIIa e acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId
Data	13.11.2007

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFI

REGOLAMENTO (CE) N. 1391/2007 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2007****recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007 nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

1. Dal 28 novembre al 4 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione del regolamento (CE) n. 1267/2007.

considerando quanto segue:

2. Le domande presentate nel periodo compreso tra il 27 novembre 2007, in merito alla cui accettazione si sarebbe dovuta adottare una decisione nel corso dello stesso periodo, sono respinte.

Dall'esame della situazione del mercato è emerso il rischio di un ricorso eccessivo degli interessati al regime di aiuti all'ammasso privato istituito dal regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione ⁽²⁾; occorre pertanto sospendere l'applicazione di tale regolamento e respingere le domande pendenti,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/68/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, terzo comma, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

stanze che, a seguito della direttiva 2005/26/CE, godevano di esenzione temporanea. Sulla scorta dei pareri dell'EFSA e di altre informazioni disponibili si può concludere che alcuni ingredienti o sostanze alimentari derivati dagli ingredienti di cui all'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE non possono, in circostanze specifiche, provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

(1) L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissa un elenco di ingredienti alimentari che vanno obbligatoriamente indicati sull'etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

(2) La direttiva 2000/13/CE prevede la possibilità di escludere dall'obbligo di etichettatura ingredienti o sostanze derivati dagli ingredienti di cui all'allegato III bis per i quali è stato scientificamente dimostrato che non possono causare, in circostanze specifiche, effetti indesiderati.

(3) La direttiva 2005/26/CE ⁽²⁾ della Commissione fissa l'elenco degli ingredienti o delle sostanze alimentari temporaneamente esclusi (fino al 25 novembre 2007) dall'obbligo di etichettatura.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ricevuto una serie di richieste di esenzione permanente dall'obbligo di etichettatura. Le richieste riguardano so-

(5) Occorre quindi escludere in permanenza dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE gli ingredienti o le sostanze derivati da detti ingredienti.

(6) L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE deve pertanto essere modificato in conformità.

(7) Tenuto conto della scadenza fissata dall'articolo 6, paragrafo 11, secondo comma della direttiva 2000/13/CE, il 26 novembre 2007 occorre abrogare la direttiva 2005/26/CE.

(8) Onde evitare perturbazioni sul mercato, occorre che la presente direttiva sia d'applicazione a decorrere dal 26 novembre 2007.

(9) Si era previsto che la presente direttiva fosse adottata e pubblicata molto prima del 26 novembre 2007, in modo da consentire al settore industriale di adeguarsi alle nuove norme. Visto che nella pratica ciò non è stato possibile, occorre adottare misure temporanee per facilitare l'applicazione delle nuove norme. Infatti, dal momento che la modifica delle norme in materia di etichettatura avrà ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, è necessario un periodo di adeguamento destinato a facilitare la transizione verso le nuove prescrizioni relative all'etichettatura.

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

⁽²⁾ GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/63/CE (GU L 258 del 4.10.2005, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva a decorrere dal 26 novembre 2007.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 2005/26/CE è abrogata il 26 novembre 2007.

Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE, immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL

ALLEGATO

«ALLEGATO III bis

Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
 - a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ⁽¹⁾;
 - b) maltodestrine a base di grano ⁽¹⁾;
 - c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
 - d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
 - a) olio e grasso di soia raffinato ⁽¹⁾;
 - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
 - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
 - b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne:
 - a) frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

⁽¹⁾ E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO₂.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA

DIRETTIVA 2007/69/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2007****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il difetialone.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il difetialone è stato oggetto di una valutazione in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) L'11 ottobre 2005 la Norvegia è stata designata come relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2007, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5) L'esame del difetialone non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come rodenticidi e contenenti difetialone non presentano rischi per l'uomo, salvo nel caso di incidenti fortuiti in cui sono coinvolti bambini. È stato rilevato un rischio per gli animali non bersaglio e per l'ambiente. Tuttavia al momento il difetialone è considerato una sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene. È quindi opportuno iscrivere il difetialone nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come rodenticidi contenenti difetialone possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che ai prodotti contenenti difetialone utilizzati come rodenticidi si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. È opportuno che tali misure siano intese a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l'uomo e per gli animali non bersaglio nonché gli effetti a lungo termine della sostanza sull'ambiente.

(8) A causa dei rischi rilevati e delle sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, è opportuno che il difetialone sia iscritto nell'allegato I solo per cinque anni e che prima di reiscriverlo nell'allegato I sia sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.

- (9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo difetialone, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti difetialone, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

COPIA TRATTAL

ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 4», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida impresso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fis- sato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«4	Difetalone	3-[3-(4'-bromo[1,1'bife- nil]-4-il)-1,2,3,4-tetraidro- 1-naftil]-4-idrossi-2H-1- benzotiofuran-2-one Numero CE: non applicabile (n.a.) Numero CAS: 104653-34-1	976 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2011	31 ottobre 2014	14	Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattato, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere lo 0,0025 % p/p e sono autorizzate solo esche pre-preparate; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante; 4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, stabilendo»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1347/2007 della Commissione, del 16 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 17 novembre 2007)

La pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GUE-007) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.